

Lavoro e previdenza (controversie in materia) - Crediti del lavoratore - Ritardato adempimento - Cumulo della rivalutazione con gli interessi legali - Asserito irragionevole eccesso di tutela, ai danni dei datori di lavoro, a seguito della nuova disciplina dei tassi di interesse (legge n. 353 del 1990) - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. civ., art. 429, comma terzo; Costituzione, art. 3).*

Lavoro (rapporto di) - Crediti di lavoro - Rilevanza costituzionale - Tutela privilegiata - Bilanciamento tra razionalità economica e valori personali protetti dalla Costituzione - Competenza del legislatore. (*Cod. proc. civ., art. 429, comma terzo; Costituzione, art. 36).*

Lavoro e previdenza (controversie in materia) - Crediti di lavoro - Ritardato adempimento - Tutela privilegiata dei crediti di lavoro rispetto alle altre obbligazioni pecuniarie (assoggettate al regime di cui all'art. 1224 del cod. civ.) - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 429, comma terzo; Costituzione, art. 3).*

N. 208 — Sentenza 23 maggio 1994 Pag. 573

Processo penale - Dibattimento - Prova testimoniale - Testi indiziati del reato di falsa testimonianza - Immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero - Facoltà per il giudicante di sospendere il procedimento in attesa dell'esito del giudizio sulla falsa testimonianza - Omessa previsione - Asserita violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 207, comma secondo; Costituzione, art. 101, comma secondo).*

Processo penale - Dibattimento - Prova testimoniale - Falsità delle dichiarazioni testimoniali - Valutazione, ai fini della decisione, secondo l'apprezzamento del giudice e le regole del codice di rito.

N. 209 — Sentenza 23 maggio 1994 » 577

Regione Siciliana - Attività amministrativa di competenza dell'Assemblea regionale - Richiesta di atti, documenti e informazioni all'Assemblea medesima, da parte della Procura generale presso la Corte dei conti - Conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Siciliana - Rigetto del ricorso regionale - Spettanza allo Stato, e per esso alla Procura generale presso la Corte dei conti, di formulare le richieste contestate. (*Note del Procuratore generale della Corte dei conti, 25 ottobre 1993, nn. 73801/3826 e 3827; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 4 e 20; r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 74).*

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia - Convenzioni tra banche e tra pubbliche amministrazioni e banche assegnatarie della gestione dei fondi - Parere obbligatorio della Banca d'Italia - Inderogabilità - Ricorso della Regione Sardegna - Assunta lesione di competenze regionali in materia di credito agevolato - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, artt. 47, comma secondo, e 159, comma terzo; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 6; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 109).

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Casse comunali di credito agrario e di credito su pegno di seconda categoria - Cessazione dell'attività creditizia o estinzione degli enti - Obbligo di adottare, entro il 1° gennaio 1996, iniziative conformi, pena la messa in liquidazione - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata lesione di proprie competenze in materia di ordinamento creditizio - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 152, comma primo; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 4 lett. b).

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Provvedimenti autorizzatori di competenza regionale - Parere vincolante della Banca d'Italia - Inderogabilità - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Lamentata indebita lesione di competenze spettanti alla Regione - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 159, comma secondo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5 n. 3, 16, comma primo; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, art. 3, commi primo, secondo e terzo).

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Potere di recepimento di direttiva comunitaria attribuito alla competenza delle Regioni a statuto speciale - Inderogabilità delle disposizioni di principio fissate dal testo unico - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 159, commi terzo e quarto; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5 n. 3, 16, comma primo; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, art. 3, commi primo, secondo e terzo).

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Limitazioni dei poteri regionali - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Assunta violazione della speciale procedura prevista per le norme di attuazione statutaria - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 159, commi terzo e quarto; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 107, comma primo; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, art. 3, commi primo, secondo e terzo).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Acquiescenza - Inoperatività in tale sede.

Banca - Testo unico in materia bancaria e creditizia - Natura normativa - Fondamento nella delega legislativa conferita al Governo. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 25, comma secondo).

Banca - Testo unico in materia bancaria e creditizia - Natura - Disciplina direttamente attuativa di direttiva comunitaria e legge di grande riforma economico-sociale. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; direttiva del Consiglio delle Comunità europee 15 dicembre 1989, 89/646).

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Facoltà di stabilire nuove succursali nel territorio della Repubblica, riconosciuta a banche italiane e comunitarie - Ricorso delle Province autonome di Bolzano e Trento - Lamentata lesione delle proprie competenze deliberative e consultive, in tema di apertura di nuove succursali in ambito provinciale - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 15, commi primo, terzo e quarto; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 11, comma primo; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234).

Banca - Recepimento di direttiva CEE in materia bancaria - Libertà di stabilimento di succursali delle imprese bancarie, salva la vigilanza prudenziale dell'autorità monetaria dello Stato membro - Conseguenze sul piano interno - Sopravvenuto mutamento del presupposto originario delle competenze provinciali in materia. (Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 15 dicembre 1989, 89/646, artt. 6, 13 e 18).

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Nuove succursali di banche italiane - Stabilimento nel territorio provinciale - Potere di veto riservato alla Banca d'Italia - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata lesione di competenze proprie - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 15, comma primo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 11, comma primo; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234).

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Stabilimento di succursali di banche extracomunitarie, già operanti nel territorio della Repubblica - Potere autorizzatorio statale - Sopravvivenza del potere consultivo delle Province autonome, nei rispettivi ambiti territoriali. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 15, comma quarto).

N. 222 — Sentenza 26 maggio 1994 Pag. 665

Finanza pubblica - Misure urgenti a contenimento del disavanzo pubblico - Economie di bilancio - Quote di fondi speciali di parte corrente del Ministero del tesoro, non utilizzate e destinate ad assicurare alle regioni ed alle aziende di soggiorno risorse sostitutive di tributi soppressi e del gettito ILOR - Riduzione di stanziamenti per i programmi regionali di sviluppo - Ricorso della Regione Lombardia - Assunta violazione del principio di autonomia finanziaria e dell'obbligo di copertura finanziaria in conseguenza della riduzione di entrate - Non fondatezza delle questioni. (*D.L. 22 maggio 1993, n. 155 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243 - artt. 7, comma primo, e 8-bis; Costituzione, artt. 119 e 81, comma quarto*).

Regioni in genere - Autonomia finanziaria - Attribuzione alle regioni di tributi o di quote di tributi - Irreversibilità - Esclusione - Condizione - Sussistenza del rapporto di corrispondenza fra bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte. (*Costituzione, art. 119*).

N. 223 — Sentenza 26 maggio 1994 » 675

Casellario giudiziale - Certificati rilasciati a richiesta dell'interessato - Decreto penale di condanna - Mancata inclusione nell'elenco delle pronunce non menzionabili *ex lege* nel certificato - Assunta irragionevolezza, rispetto alla prevista non menzione della sentenza di applicazione della pena su richiesta (*ex art. 445 cod. proc. pen.*) - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 689; Costituzione, art. 3*).

Casellario giudiziale - Certificati rilasciati a richiesta dell'interessato - Beneficio della non menzione di determinate pronunce giurisdizionali - Discrezionalità legislativa nella scelta relativa alle pronunce da ammettere al beneficio - Limite della ragionevolezza.

Processo penale - Decreto penale di condanna - Natura di rito alternativo per la definizione anticipata del procedimento - Assimilabilità alla sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato (c.d. «patteggiamento») - Esclusione.

N. 224 — Sentenza 26 maggio 1994 » 683

Banca - Disposizioni in materia bancaria e creditizia - Ricorsi regionali - Riproduzione nel testo unico impugnato di contenuti normativi di precedenti atti legislativi (non impugnati) - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.

N. 220 — Sentenza 26 maggio 1994 Pag. 653

Ordinamento giudiziario - Procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati - Facoltatività, e non obbligo, della difesa - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 34, comma secondo; Costituzione, art. 24).

Ordinamento giudiziario - Procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati - Nomina d'ufficio di un magistrato difensore dell'incolpato, da parte della sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura - Omessa previsione espressa - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 34, comma secondo; Costituzione, art. 24).

Ordinamento giudiziario - Procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati - Specificità - Differenza rispetto al procedimento previsto per gli impiegati dello Stato - Garanzie difensive - Opzione tra autodifesa e assistenza di altro magistrato - Effettività del diritto - Necessità - Conseguente nomina d'ufficio del difensore, in caso di ragioni ostative alla nomina di un collega difensore.

N. 221 — Sentenza 26 maggio 1994 » 659

Costituzione in giudizio - Atto depositato oltre il termine prescritto (nella specie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale) - Inammissibilità. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Trattenute, in caso di prestazioni lavorative a tempo parziale del pensionato - Criterio di commisurazione sul numero delle ore effettivamente lavorate - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 21, così come modificato dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153; Costituzione, artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Trattenute, in caso di prestazioni lavorative a tempo parziale del pensionato - Criterio della commisurazione sul numero delle giornate in cui si presta il lavoro - Effetto sperequativo in danno di coloro che svolgano lavoro parziale c.d. orizzontale, rispetto a quanti svolgano lavoro c.d. verticale.

N. 218 — Sentenza 23 maggio 1994 Pag. 639

Salute (tutela della) - Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS - Espletamento di attività che comportino rischi per la salute dei terzi - Condizione - Accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 5 giugno 1990, n. 135, commi terzo e quinto; Costituzione, art. 32, comma primo).

Salute (tutela della) - Operatività della tutela in ambito pubblicistico e nei rapporti interprivati. (Costituzione, art. 32).

Salute - Diritto fondamentale della persona - Contenuto - Situazioni attive - Pretesa all'erogazione di adeguate prestazioni di prevenzione e cura - Correlativo dovere soggettivo di non ledere la salute altrui. (Costituzione, art. 32).

Salute (tutela della) - Trattamenti sanitari obbligatori - Accertamenti sanitari (prelievi e analisi) - Legittimità, in correlazione con la tutela della salute dei terzi o della collettività - Condizione - Rispetto della dignità della persona e protezione della riservatezza del soggetto sottoposto agli accertamenti. (Costituzione, art. 32).

N. 219 — Sentenza 26 maggio 1994 » 647

Processo penale - Misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie - Rinnovazione, su richiesta del pubblico ministero - Obbligo di previa audizione del difensore del sottoposto alla misura - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. pen., art. 301, comma secondo; Costituzione, art. 24, comma secondo).

Difesa (diritto di) - Limitazioni - Ammissibilità, in correlazione con esigenze prioritarie del processo - Adozione per la prima volta di misure cautelari personali e rinnovazione delle stesse misure - Differenza, ai fini dell'esercizio della difesa.

Processo penale - Misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie - Rinnovazione - Obbligo di previa audizione del difensore del sottoposto alla misura - Omessa previsione - Violazione del diritto di difesa - Assorbimento dell'ulteriore censura, sotto il profilo del contrasto con il principio di eguaglianza. (Cod. proc. pen., art. 301, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 216 — Ordinanza 23 maggio 1994 Pag. 629

Regione Friuli-Venezia Giulia - Edilizia e urbanistica - Nuovi impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti - Realizzazione in zone sottoposte a vincolo paesistico o di interesse storico - Necessità di mera autorizzazione, anziché di concessione edilizia (contemplata dalla normativa statale) - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, comma primo, 68, comma terzo, lett. f; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 116; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4*).

N. 217 — Ordinanza 23 maggio 1994 » 633

Reati ministeriali - Procedimento nei confronti di parlamentare, già Presidente del Consiglio dei ministri - Richiesta di autorizzazione a procedere, inoltrata dal Collegio per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli - Deliberazioni della Camera dei deputati di restituire al collegio gli atti relativi alla domanda - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del collegio presso il Tribunale di Napoli, nei confronti della Camera dei deputati - Ammissibilità. (*Deliberazioni della Camera dei deputati 23 febbraio 1994 e 18 dicembre 1993; Costituzione, art. 96, 101, comma secondo, 104, comma primo, e 112; legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, artt. 8 e 9; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso - Delibazione - Sussistenza nella specie dei requisiti soggettivi ed oggettivi - Ammissibilità del ricorso. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Parti legittimate attivamente - Organi giurisdizionali - Ammissibilità del ricorso di singolo organo giurisdizionale (collegio presso il Tribunale di Napoli, in sede di procedimento per reati ministeriali). (*Legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, art. 8, comma primo*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Parti legittimate passivamente - Organo del Parlamento (Camera dei deputati) - Ammissibilità del ricorso nei suoi confronti. (*Legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1, art. 5; Costituzione, art. 96*).

Sanità pubblica - Medici che abbiano rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e svolgano anche attività in strutture convenzionate con il servizio - Obbligo di optare, nel termine prescritto, per uno dei due rapporti - Condizioni limitative della libertà di opzione - Agibilità di spazi presso i presidi ospedalieri, per l'esercizio della professione intramuraria, solo successivamente alla scadenza del termine per l'opzione - Asserita irragionevolezza della previsione, con violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma settimo; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Sanità pubblica - Medici che abbiano rapporto di lavoro a tempo parziale con il Servizio sanitario nazionale - Passaggio al rapporto di lavoro a tempo pieno - Carenza di adeguata garanzia - Asserita compressione della tutela della salute - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma settimo; Costituzione, artt. 3 e 32*).

N. 215 — Ordinanza 23 maggio 1994 Pag. 623

Intervento nel giudizio di legittimità costituzionale - Soggetto privo della qualità di parte nel giudizio *a quo* (nella specie, Federazione italiana della caccia) - Inammissibilità dell'intervento.

Caccia - Esercizio di attività venatoria, previo rilascio di licenza di porto di fucile, in assenza di alcun fine di utilità sociale - Limitazioni del numero massimo dei soggetti abilitati in ambito nazionale e locale - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 27 dicembre 1977, n. 968, artt. 8, commi primo, quinto, sesto, ottavo e nono; 21, commi primo e secondo; 22, commi secondo e terzo; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 1, comma secondo; 12, commi primo, sesto, ottavo, undicesimo e dodicesimo; 14, commi terzo, quarto, settimo e ottavo; 22, commi primo, secondo, settimo e nono; Costituzione, artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101*).

Caccia - Nuove disposizioni di favore - Furto venatorio - Configurabilità del reato - Esclusione, anche nel caso di abbattimento di specie protette - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma terzo; Costituzione, artt. 2, 3, 9, 10, 11, 30, 32, 33, 41, 42, 44 e 101*).

Reati e pene - Principio di legalità in materia - Creazione di nuova fattispecie penale - Riserva esclusiva alla competenza del legislatore - Possibilità di decisione del giudice costituzionale - Esclusione. (*Costituzione, art. 25*).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione di urgenza - Decreto prefettizio di occupazione d'urgenza - Perdita di efficacia, in caso di mancata esecuzione nel termine trimestrale dalla sua emanazione - Ritenuta applicabilità alle sole occupazioni finalizzate alle opere in ambito regionale e non anche a quelle in ambito statale - Non fondatezza della questione. (*Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, comma primo, secondo periodo; Costituzione, art. 3*).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni d'urgenza - Decreto prefettizio di occupazione d'urgenza - Perdita di efficacia, in caso di mancata esecuzione nel termine trimestrale dalla sua emanazione - Finalità del termine - Applicabilità della previsione anche al caso di occupazione per la realizzazione di opere di competenza statale.

N. 214 — Ordinanza 23 maggio 1994 Pag. 615

Ordinanza del giudice *a quo* - Ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale - Esclusione - Eccezione di inammissibilità (dell'Avvocatura dello Stato) - Reiezione.

Rilevanza della questione - Motivazione - Sufficienza - Eccezione di inammissibilità della questione (dell'Avvocatura dello Stato) - Reiezione.

Sanità pubblica - Medici che abbiano rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e svolgano anche attività in strutture convenzionate con il servizio - Obbligo di optare, nel termine prescritto, per uno dei due rapporti - Asserita irragionevolezza del trattamento riservato a coloro che optino per il rapporto convenzionato, in ordine soprattutto al regime retributivo - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma settimo; Costituzione, artt. 3, 4 e 35*).

Sanità pubblica - Medici che abbiano rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e svolgano anche attività in strutture convenzionate con il servizio - Obbligo di optare, nel termine prescritto, per uno dei due rapporti - Condizioni limitative della libertà di opzione - Sospensione, fino al 31 dicembre 1993, della possibilità per i pubblici dipendenti di chiedere il collocamento in quiescenza - Asserita irragionevolezza della previsione, con violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma settimo; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Costituzione, artt. 76 - in relazione all'art. 1, comma primo, lett. h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 117 e 118 e VIII disp. trans. e fin., commi secondo e terzo).

Sanità pubblica - Riordinamento del Ministero della sanità, con decreto legislativo - Ricorso della Regione Lombardia - Apparato periferico del Ministero - Uffici veterinari per gli adempimenti CEE - Compiti agli stessi demandati - Lamentata riconduzione allo Stato di funzioni già trasferite e, comunque, di competenza regionale - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, art. 6; *Costituzione, artt. 76 - in relazione all'art. 1, comma primo, lett. h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 117, 118 e VIII disp. trans. e fin., commi secondo e terzo).*

N. 129 — Ordinanza 24 marzo 1994 Pag. 49

Regione Liguria - Ambiente - Smaltimento dei rifiuti - Normativa regionale in materia - Obbligo, a carico dei produttori, di comunicare alla Regione ed alla Provincia qualità e quantità dei rifiuti prodotti o smaltiti - Assunto contrasto con la normativa statale che prevede l'obbligo di comunicazione alla sola Regione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, art. 3, comma quarto; Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 3, comma terzo del d.l. 9 settembre 1988, n. 97, convertito nella legge 9 novembre 1988, n. 475).*

Regioni in genere - Competenza legislativa concorrente - Norme di principio dello Stato - Criteri di individuazione.

N. 130 — Ordinanza 24 marzo 1994 » 53

Misure di prevenzione - Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno - Proposta modificativa del luogo di soggiorno - Provvedimento del tribunale - Modalità procedurali previste - Lamentato contrasto con il diritto di difesa, per l'assenza del contraddittorio e di altre garanzie difensive, e del principio di eguaglianza - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2, comma terzo, come modificato dall'art. 22 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo).*

segno divorzile - Assunta irragionevole disparità di trattamento tra coloro che sono titolari di assegno e coloro che non lo sono - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74; Costituzione, art. 3*).

Questione di legittimità costituzionale - Attualità e rilevanza - Valutazione allo stato degli atti e dell'iter decisionale e non già sulla base di un'eventuale e teorica applicabilità della norma sospetta di incostituzionalità.

N. 200 — Ordinanza 12 maggio 1994 Pag. 535

Regione Friuli-Venezia Giulia - Edilizia e urbanistica - Normativa in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica - Nuovi impianti tecnologici - Realizzazione in zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Assoggettamento ad autorizzazione, anziché a concessione (contemplata dalla normativa statale) - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, comma primo, e 68, comma terzo, lett. f; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 116; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4*).

N. 201 — Ordinanza 12 maggio 1994 » 539

Reati militari - Pene accessorie - Rimozione dal grado - Ritenuta automatica applicazione nei riguardi dei militari non legati da un rapporto di impiego con l'amministrazione militare o non più in servizio - Asserito ingiustificato trattamento rispetto ai militari legati da un rapporto di impiego in atto con l'amministrazione, soggetti soltanto alla disciplina della destituzione (ex legge n. 19 del 1990) - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. pen. mil. pace, art. 29; Costituzione, art. 3*).

Questione di legittimità costituzionale - Formulazione in termini ipotetici della questione e denuncia di norma dalla quale non deriva il vizio lamentato - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 202 — Ordinanza 12 maggio 1994 » 543

Processo penale - Cause di incompatibilità del giudice - Giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione della pena (ex art. 444 cod. proc. pen.) - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 27*).

Regioni in genere - Assemblee regionali - Attribuzioni - Natura - Assimilabilità alle attribuzioni spettanti alle assemblee parlamentari - Esclusione.

Regione Siciliana - Assemblea regionale - Regolamento interno - Possibilità di includervi la previsione di procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità contabili dei dipendenti dell'Assemblea stessa - Esclusione. (*Statuto speciale Regione Siciliana, art. 4*).

Regioni in genere - Assemblee legislative regionali - Dipendenti - Responsabilità contabile e amministrativa - Assoggettamento al giudizio di conto e responsabilità, di spettanza della Corte dei conti.

Corte dei conti - Giudizio di conto e responsabilità - Istruttoria della Procura generale - Richiesta di atti e documenti rivolte ad «autorità amministrative o giudiziarie» - Esercizio di tale potere nei confronti di organi «costituzionali», ovvero in relazione a funzioni legislative - Esclusione.

Corte dei conti - Giudizio contabile - Istruttoria della Procura generale - Richieste di atti e documenti formulate ad «autorità amministrative e giudiziarie» - Interpretazione, nel senso di includere in tali autorità anche le assemblee regionali nell'esercizio di attività amministrative. (*R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 74*).

Regione Siciliana - Commissione di indagine sul sistema informativo - Suo compito consultivo, per lo svolgimento della funzione amministrativa del Presidente dell'Assemblea regionale - Natura amministrativa della Commissione - Possibilità che sia destinataria di richieste da parte della Procura generale della Corte dei conti.

N. 210 — Sentenza 23 maggio 1994 Pag. 587

Processo penale - Misure cautelari personali - Misura della custodia cautelare in carcere - Divieto di adozione, nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria - Asserita disparità di trattamento rispetto a quanti presentino patologie altrettanto gravi, irreversibili e ingravescenti - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 286-bis; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Misure cautelari personali - Misura della custodia in carcere - Divieto di adozione, nei confronti di soggetti affetti da AIDS - *Ratio* del trattamento particolare - Esigenza di salvaguardare il bene della salute nello specifico contesto carcerario.

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Provvedimenti autorizzatori di competenza regionale - Parere vincolante della Banca d'Italia - Immediata applicabilità - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Lamentata violazione della speciale procedura per l'adeguamento della legislazione regionale e provinciale ai principi ed alle norme statali - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 159, comma secondo; d.P.R. 16 maggio 1992, n. 266, art. 2).

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Parere vincolante della Banca d'Italia - Estensione ad ipotesi non contemplate dalla legge di delegazione - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata violazione della delega conferita al Governo - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 159, comma secondo; Costituzione, art. 76; legge 19 febbraio 1992, n. 142, art. 25, comma secondo).

Banca - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Parere vincolante della Banca d'Italia - Inderogabilità - Ricorso della Regione Sardegna - Assunta violazione della delega legislativa conferita al Governo - Non fondatezza della questione. (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 159, commi secondo, terzo e quarto; Costituzione, art. 76).

N. 225 — Sentenza 26 maggio 1994 Pag. 711

Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione nel corso dello stesso giudizio *a quo* - Preclusione, in forza del principio del «*ne bis in idem*» - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione - Diversità della questione sollevata dalla precedente, quanto alle norme impugnate, ai profili ed alle argomentazioni svolte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma secondo).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti individuali - Dirigente che abbia raggiunto i limiti di età ed esercitato l'opzione per la prosecuzione del rapporto - Ritenuta possibilità di licenziamento per limiti di età - Assunta irrazionalità e contraddittorietà della previsione di legge, così come interpretata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (Cod. civ., art. 2118; d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, art. 6, comma quarto; legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10, combinato disposto; Costituzione, artt. 3 e 38).

Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti individuali - Licenziamento dei dirigenti - Interpretazione costante, con connotati di «diritto vivente» - Possibilità di licenziamento per limiti di età, anche in presenza di opzione alla prosecuzione del rapporto - Insussistenza.

N. 206 — Sentenza 23 maggio 1994 Pag. 561

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Scelta interpretativa sul significato della norma denunciata - Competenza del giudice rimettente - Alternatività delle soluzioni ipotizzate - Attinenza alla qualificazione giuridica dell'oggetto della disposizione - Ammissibilità della questione.

Riscossione delle imposte - Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche - Misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso - Controversie in materia di revisione della misura convenuta - Competenza della commissione arbitrale, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.L. 1° luglio 1986, n. 318 - convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488 -, art. 14, comma terzo; Costituzione, artt. 24 e 102).

Arbitrato - Natura obbligatoria - Conseguente esclusione della competenza degli organi ordinari di giurisdizione - Incompatibilità con i principi della Costituzione - *Ratio* di precedente decisione di accoglimento della questione (Sent. n. 49 del 1994) - Applicazione alla fattispecie esaminata, con riguardo a norma di analogo contenuto.

Riscossione delle imposte - Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche - Misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso - Controversie in materia di revisione della misura convenuta - Competenza della commissione arbitrale, di cui all'art. 1 del r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36 - Illegittimità costituzionale *in parte qua*, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. (D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 - convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 -, art. 25, comma secondo).

N. 207 — Sentenza 23 maggio 1994 » 567

Lavoro e previdenza (controversie in materia) - Crediti previdenziali del lavoratore - Ritardato adempimento - Cumulo della rivalutazione con gli interessi legali - Asserito irragionevole eccesso di tutela, ai danni degli enti previdenziali, a seguito della nuova disciplina dei tassi di interesse (legge n. 353 del 1990) - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Cod. proc. civ., art. 429, comma terzo; Costituzione, art. 3).

di reddito stabilito ai fini della definizione di parte non abiente - Meccanismo di adeguamento - Omessa previsione - Questione proposta in via subordinata - Inammissibilità, per accoglimento della questione principale. (*Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 11; Costituzione, artt. 3, 24 e 38*).

N. 135 — Sentenza 25 marzo 1994 Pag. 79

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione e occupazione provvisoria di un'area - Indennità dovuta al privato - Stima peritale - Diritto di opposizione alla stima - Riconoscimento al solo privato e non anche all'amministrazione occupante (o espropriante) - Assunta violazione del principio di parità di trattamento e del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Legge 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 51 e 69; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione e occupazione provvisoria di un'area - Indennità dovuta al privato - Opposizione alla stima peritale - Soggetti legittimati - Esclusione dell'amministrazione occupante (o espropriante), secondo l'interpretazione riduttiva delle norme - Legittimazione anche dell'amministrazione, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato (confermato dalle decisioni della Corte costituzionale).

N. 136 — Ordinanza 25 marzo 1994 » 85

Imposte e tasse in genere - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Crediti di imposta - Rimborsi - Assunta violazione dei principi della delega legislativa, nonché della parità di trattamento tra i contribuenti e del principio di capacità contributiva - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*D.L. 27 aprile 1990, n. 90 - convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165 -, art. 4, commi secondo e terzo - recte: d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, commi secondo e terzo, come sostituiti dall'art. 4 del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165; Costituzione, artt. 76 - in relazione all'art. 5, punto 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 -, 3 e 53*).

N. 137 — Ordinanza 25 marzo 1994 » 89

Reati militari - Reato di diserzione - Condanna - Pene accessorie - Pena della sospensione dal grado - Previsione per i sottufficiali e i graduati di truppa - Diversità di trattamento

N. 211 — Sentenza 23 maggio 1994 Pag. 591

Acque minerali e termali - Aziende termali - Partecipazioni azionarie delle società già inquadrate nell'ente autonomo per la gestione delle aziende termali (Eagat) e trasferite all'Efim - Note del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Commissario liquidatore dell'Efim - Richiesta in ordine al conseguimento, da parte dell'Ente, della titolarità delle partecipazioni azionarie - Conflitto di attribuzione, proposto con ricorso della Regione Toscana - Inammissibilità. (*Note del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 luglio 1993 e 6 agosto 1993, n. 3278; Costituzione, artt. 97, 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 17, 27 e 30; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 36*).

Conflitto di attribuzione tra enti - Oggetto - *Vindicatio rei* - Sussistenza nel ricorso regionale all'esame - Esclusione - Riconducibilità del conflitto a *vindicatio potestatis*.

Conflitto di attribuzione tra enti - Atti idonei a produrre un conflitto attuale tra Stato e Regioni - Criteri di individuazione.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Toscana - Atti impugnati, relativi al procedimento di liquidazione dell'Efim - Idoneità a produrre il conflitto - Esclusione - Inammissibilità del ricorso regionale.

N. 212 — Sentenza 23 maggio 1994 » 601

Regione Siciliana - «Dichiarazione d'intenti» tra l'Assessore regionale al turismo e il Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia - Sottoscrizione in assenza di previa comunicazione al Governo, ai fini della necessaria intesa o dell'assenso - Conflitto di attribuzione, proposto con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Non spettanza alla Regione del potere così esercitato - Annullamento dell'atto. (*Dichiarazione di intenti tra l'Assessore regionale al turismo e il Ministro del turismo della Repubblica di Tunisia, sottoscritta a Palermo il 20 maggio 1993*).

N. 213 — Sentenza 23 maggio 1994 » 605

Giudizio *a quo* - Ordine nelle questioni dedotte in giudizio - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale - Esclusione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata - Eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato - Reiezione.

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizione modificata con provvedimento legislativo prima della emissione dell'ordinanza di rimessione - Omessa considerazione di tale modifica da parte del rimettente - Difetto di rilevanza della questione. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 237, comma secondo; d.lgs. 1° settembre 1993, n. 360, artt. 130, comma primo, lett. b, e 132).

N. 239 — Ordinanza 6 giugno 1994 Pag. 803

Processo penale - Indagini preliminari - Durata - Predeterminazione *ex lege* - Inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza dei termini - Lamentata incidenza sull'esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 405, commi secondo, terzo e quarto, 406 e 407; Costituzione, artt. 112 e 25, comma secondo).

N. 240 — Sentenza 8 giugno 1994 » 807

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo - Soggetti con redditi inferiori ai limiti fissati dalla legge al 30 settembre 1983 - Conservazione del diritto all'integrazione per una sola pensione - Riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, in luogo del mantenimento di esse nell'importo spettante (al 30 settembre 1983) fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma ventiduesimo; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Integrazione al trattamento minimo - Natura previdenziale dell'istituto fondato sul principio di solidarietà - Limiti previsti. (Costituzione, art. 38, comma secondo).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Riduzione - Possibilità - Bilanciamento della tutela previdenziale con la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni di spesa - Disciplina transitoria per il passaggio graduale al trattamento meno favorevole - Necessità. (Costituzione, artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Integrazione al minimo - Cessazione del relativo diritto per superamento dei

rispetto agli ufficiali (ai quali è applicabile la sospensione dall'impiego) - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Cod. pen. mil. pace, artt. 30 e 31; Costituzione, artt. 3 e 52, ultimo comma*).

N. 138 — Ordinanza 25 marzo 1994 Pag. 93

Processo penale - Elezione di domicilio, per le notificazioni, presso il difensore - Notificazione del decreto di citazione a giudizio - Rifiuto del difensore di riceverne copia, quale domiciliatario - Omissione di notifica per l'imputato - Impossibilità di costituire il rapporto processuale - Assunta disparità di trattamento, rispetto ad altre ipotesi previste (mutamento del domicilio eletto, impossibilità di notifica al domicilio eletto) - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 161, comma quarto, e 485, comma primo; Costituzione, art. 3*).

N. 139 — Ordinanza 25 marzo 1994 » 99

Processo penale - Ammissione di nuove prove disposta dal giudice - Rinvio del dibattimento, per l'esercizio del diritto alla controprova - Facoltà, anziché obbligo, per il giudice - Rinvio equivalente al termine minimo di comparizione (*ex artt. 555-558 cod. proc. pen.*) - Omessa previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza tra imputati e dell'azione spettante al pubblico ministero - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., art. 507; Costituzione, artt. 3, 24 e 112*).

Questione di legittimità costituzionale - Prospettazione in via astratta e ipotetica - Applicazione della norma impugnata esclusa dal giudice *a quo*, allo stato degli atti (nella specie, con la revoca del provvedimento di ammissione alla prova prima di emettere l'ordinanza di remissione, concernente nuovi mezzi di prova e rinvio facoltativo del dibattimento).

N. 140 — Ordinanza 25 marzo 1994 » 103

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Ritardo nel pagamento, mediante versamento diretto, dell'imposta - Applicazione della soprattassa del 40 per cento, anche nel-

N. 197 — Sentenza 12 maggio 1994 Pag. 509

Guardia di finanza - Sanzioni disciplinari - Applicazione ai vicebrigadieri e militari di truppa - Cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma - Previo deferimento alla Commissione di disciplina, da parte del comandante di corpo, di zona o delle scuole - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 3 agosto 1961, n. 833, art. 45, comma primo, primo periodo; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Guardia di finanza - Sanzioni disciplinari - Applicazione ai vicebrigadieri e militari di truppa - Cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma - Omessa previsione di previo deferimento alla Commissione di disciplina, con le garanzie del relativo procedimento - Violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Sussistenza - Risoluzione anticipata del rapporto di servizio, comune con la più grave sanzione della perdita del grado - Necessità di identiche garanzie procedurali.

N. 198 — Sentenza 12 maggio 1994 » 513

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Perizia assunta nelle forme dell'incidente probatorio, nel corso di un diverso procedimento - Acquisizione dei verbali di prova agli atti del processo - Ritenuta utilizzabilità della prova anche nei confronti delle parti i cui difensori non abbiano partecipato alla sua assunzione - Assunta disparità di trattamento con lesione del diritto di difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., art. 238, comma primo, nel testo sostituito dall'art. 3, comma primo, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Diritto di difesa - Garanzia del contraddittorio - Sussistenza nei confronti di soggetti che abbiano già assunto la qualità di indagati e non anche nei confronti di chi non sia ancora sottoposto ad indagini.

Processo penale - Diritto alla prova - Rinnovazione della prova - Riferibilità anche alla perizia.

N. 199 — Sentenza 12 maggio 1994 » 529

Matrimonio - Scioglimento - Diritto dell'ex coniuge ad una percentuale sulla indennità di fine rapporto, percepita dall'altro coniuge - Esclusione per il coniuge non titolare di as-

Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Estensione dei soggetti ai quali può essere conferita (nella specie, ragionieri) - Riserva esclusiva agli avvocati e procuratori legali - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza, con lesione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 30, comma terzo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo).

N. 252 — Ordinanza 9 giugno 1994 Pag. 881

Impiego pubblico - Personale degli istituti di prevenzione e pena (nella specie, docenti delle scuole carcerarie) - Indennità penitenziaria - Corresponsione in misura fissa - Mancata previsione di meccanismi di adeguamento al mutato potere d'acquisto della moneta - Lamentata violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione e di buon andamento dell'amministrazione - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (Legge 3 marzo 1983, n. 65, art. 2; Costituzione, artt. 36 e 97).

Eguaglianza (principio di) - Invalidi civili e invalidi di guerra - Obiettiva diversità del fatto invalidante - Trattamento differenziato delle due categorie, con riguardo alla previdenza ed assistenza ad esse riservata - Irragionevolezza - Esclusione.

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze additive - Inammissibilità, in quanto invasive del potere discrezionale del legislatore - Eccezione dell'Avvocatura dello Stato - Reiezione.

N. 194 — Ordinanza 11 maggio 1994 Pag. 497

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Tariffe di estimo e rendite - Determinazione con riferimento al valore unitario di mercato, anziché a quello della locazione degli immobili - Asserita disparità di trattamento, con lesione del principio di proporzionalità delle imposte alla capacità contributiva - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 24 novembre 1992, n. 455 - non convertito*, art. 2; *Costituzione*, artt. 3 e 53).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizione di decreto-legge - Mancata conversione nei termini dell'atto - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 195 — Ordinanza 11 maggio 1994 » 501

Fallimento - Interessi sui crediti - Estensione del diritto di prelazione agli interessi garantiti da privilegio (nei limiti di cui all'art. 2749 cod. civ.) - Omessa previsione - Lamentato non giustificato deterioro trattamento riservato ai crediti privilegiati rispetto ai crediti garantiti da pegno o ipoteca - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo; Costituzione, art. 3*).

N. 196 — Ordinanza 11 maggio 1994 » 505

Questione di legittimità costituzionale - Disposizione formalmente impugnata - Diversità dalla norma, di cui viene chiesta la caducazione - Intervenuta sentenza di accoglimento in ordine a quest'ultima - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 71, comma primo, e 70, comma primo*).

Processo penale - Infermità mentale dell'imputato esistente al momento del fatto e perdurante nel corso del processo - Riduzione della sua capacità di intendere e di volere - Sospensione del processo - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 71, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

diretta agli interessati - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento fra i destinatari degli atti di accertamento e con privilegiata considerazione delle amministrazioni dello Stato, destinatarie di un «particolare avviso», nonché violazione del diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 - convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, artt. 12, 13 e 15, ulteriormente modificato dal d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514; d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; legge 1° ottobre 1969, n. 679, art. 10; d.m. 20 luglio 1970, paragrafi 1, 2, 3 e 4; d.m. 13 dicembre 1961, paragrafo 29-bis, aggiunto dal d.m. 6 ottobre 1989, n. 3/3309; Costituzione, artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 113, commi primo e secondo*).

N. 246 — Ordinanza 9 giugno 1994 Pag. 857

Circolazione stradale - Infrazioni - Violazione del limite di velocità da parte di conducenti di veicolo pesante - Sanzione accessoria - Sospensione della patente di guida - Lamentata disparità di trattamento, rispetto ai conducenti di autovettura, con incidenza sul diritto al lavoro - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*D.P.R. 11 - recte: 15 - giugno 1959, n. 393, art. 103, comma nono, nel testo introdotto dall'art. 13 del d.l. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132; Costituzione, artt. 3, 4 e 35*).

N. 247 — Ordinanza 9 giugno 1994 » 861

Pena - Esecuzione - Rinvio obbligatorio nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione per i soggetti affetti da infezione da HIV - Lamentata ingiustificata diversità di trattamento rispetto a soggetti con altre non meno gravi patologie - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. pen., art. 146, comma primo, n. 3, aggiunto dall'art. 4 del d.l. 12 novembre 1992, n. 431; Costituzione, artt. 2 e 3, comma primo*).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Decreto-legge - Mancata conversione in legge - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 12 novembre 1992, n. 431, non convertito*).

lesione di competenze regionali - Manifesta inammissibilità della questione, per mancata conversione dell'atto impugnato. (D.L. 19 novembre 1993, n. 463 - non convertito -, artt. 8 e 9; Costituzione, artt. 77, ultimo comma - in relazione all'art. 15, comma secondo, lett. d, della legge 23 agosto 1988, n. 400 -, 117 e 118).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizioni di decreto-legge - Mancata conversione, nei termini, dell'atto impugnato - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 134 — Sentenza 25 marzo 1994 Pag. 69

Questione di legittimità costituzionale - Rapporto tra questioni poste con la stessa ordinanza - Prospettazione della seconda questione in via subordinata, ovvero in caso di mancato accoglimento della prima - Ammissibilità.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Oneri del lavoratore soccombente - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, per inapplicabilità nel giudizio *a quo ratione temporis* ovvero *ratione materiae* della disposizione denunciata - Reiezione. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 4, ultimo - rectius: secondo - comma).

Questione di legittimità costituzionale - Controllo sull'ammissibilità - Premessa interpretativa del giudice *a quo* - Accoglimento, a condizione della sua non palese arbitrarietà e non implausibilità.

Lavoro e previdenza - Controversie - Lite non manifestamente infondata né temeraria - Lavoratore soccombente - Esonero dal pagamento delle spese a favore degli istituti di assistenza e previdenza - Abrogazione dell'esonero - Illegittimità costituzionale. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 4, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24 e 38).

Lavoro e previdenza - Controversie - Lavoratore soccombente - Esonero dal pagamento delle spese - Abrogazione indiscriminata e irragionevole - Conseguente disparità sostanziale nel processo (rispetto all'istituto assicuratore), limitazione dell'azione a tutela dei propri diritti e insufficiente tutela della condizione d'inabile del lavoratore.

Lavoro e previdenza - Controversie - Patrocinio a spese dello Stato - Condizione per l'ammissione al beneficio - Limite

N. 243 — Sentenza 9 giugno 1994 Pag. 839

Questione di legittimità costituzionale - Patrocinio a spese dello Stato - Requisito reddituale ai fini dell'ammissione al beneficio - Accertamento da parte del giudice *a quo* - Sindacabilità da parte della Corte costituzionale - Esclusione, salvo il caso di manifesta contraddittorietà od illogicità della motivazione adottata.

Gratuito patrocinio - Ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - Esclusione nei casi di procedimenti penali concernenti contravvenzioni - Lamentata irragionevolezza, con disparità di trattamento degli imputati di reati contravvenzionali rispetto agli imputati di delitti, e violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma ottavo; Costituzione, artt. 3 e 24, commi primo e secondo*).

Gratuito patrocinio - Principio costituzionale - Attuazione - Gradualità, secondo scelte discrezionali del legislatore. (*R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282; Costituzione, art. 24*).

N. 244 — Ordinanza 9 giugno 1994 » 845

Professioni - Laureati in medicina e chirurgia immatricolati nel quinquennio 1980-1985 - Facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri - Conseguente inibizione all'esercizio della professione di medico - Asserita disparità di trattamento, rispetto ai medici, iscritti al corso di laurea e abilitati alla professione in epoca precedente, e rispetto ai medici specialisti in odontoiatria per i quali sussiste il diritto alla doppia iscrizione (agli albi degli odontoiatri e dei medici chirurghi) - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Legge 31 ottobre 1988, n. 471, articolo unico; Costituzione, art. 3*).

Rilevanza della questione - Compatibilità della norma impugnata con direttive comunitarie - Profilo relativo alla operatività della norma - Diretta sua incidenza sulla rilevanza della questione. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23*).

N. 245 — Ordinanza 9 giugno 1994 » 849

Imposte e tasse in genere - Immobili urbani - Classamento - Accertamenti catastali - Deposito presso la casa comunale, con avviso al pubblico della possibilità di prenderne visione ed eventualmente di ricorrere avverso i medesimi - Notifica

- N. 248 — Ordinanza 9 giugno 1994 Pag. 865

Mafia - Provvedimenti antimafia - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato all'attività svolta e al reddito dichiarato - Configurazione come reato proprio - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, art. 12-quinquies; Costituzione, artt. 3, 24, 27 e 42).

- N. 249 — Ordinanza 9 giugno 1994 » 869

Regione Piemonte - Norme in materia di tutela ambientale e paesistica - Sottrazione a vincolo di aree determinate, in difformità dalla disciplina statale - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (Legge Regione Piemonte 3 aprile 1989, n. 20, art. 11, lett. a; Costituzione, artt. 25 e 117).

- N. 250 — Ordinanza 9 giugno 1994 » 873

Università e istituzioni di alta cultura - Docenti universitari ordinari - Collocamento fuori ruolo ed a riposo - Termine - Deroga, asseritamente ingiustificata, a norma di portata generale, applicabile a tutti i dipendenti civili dello Stato - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 15 novembre 1993, n. 460 - non convertito in legge -, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Decreto-legge - Mancata conversione in legge - Manifesta inammissibilità della questione.

- N. 251 — Ordinanza 9 giugno 1994 » 877

Contenzioso tributario - Procedimento davanti alle commissioni tributarie - Assistenza e rappresentanza in giudizio - Estensione dei soggetti ai quali può essere conferita - Riserva esclusiva agli avvocati e procuratori legali - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza, con disparità di trattamento rispetto ad altri organi di giurisdizione speciale e lesione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma secondo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo).

limiti di reddito fissati *ex lege* - Limitazione della c.d. «cristallizzazione» alla sola pensione principale - Ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma ventiduesimo; Costituzione, artt. 3 e 38*).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Concorso di due o più pensioni - Integrabilità al minimo di una sola pensione - Efficacia retroattiva della previsione - Asserita incidenza sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Mancanza di fondamento. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma ventiduesimo; Costituzione, artt. 101, 102 e 104*).

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Concorso di due o più pensioni - Integrabilità al minimo di una sola pensione - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.L. 12 settembre 1983, n. 463 - convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 -, art. 6, comma settimo; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma ventiduesimo, combinato disposto; Costituzione, artt. 3, 38, comma secondo, e 101*).

N. 241 — Sentenza 9 giugno 1994 Pag. 819

Processo penale - Dibattimento - Testimone - Deposizione dibattimentale contrastante con quelle rese nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni del teste subordinata all'esistenza di altri elementi di prova idonei a confermarne l'attendibilità - Asserita irragionevole presunzione di genuinità della deposizione dibattimentale, nonché irragionevole equiparazione della deposizione del testimone alle dichiarazioni del coimputato - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 500, comma quarto; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Dibattimento - Testimone - Deposizione dibattimentale contrastante con quelle rese nel corso delle indagini preliminari - Utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni del teste subordinata all'esistenza di altri elementi di prova idonei a confermarne l'attendibilità - Asserita violazione del principio del libero convincimento del giudice, con incidenza sul principio di azione e su quello di legalità e in contrasto con i principi espressi nella precedente sentenza della Corte costituzionale (n. 255 del 1992) - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 500, comma quarto; Costituzione, artt. 24, 25 e 101*).

N. 226 — Ordinanza 26 maggio 1994 Pag. 719

Costituzione in giudizio - Parte intervenuta nel giudizio *a quo* dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione - Possibilità di costituirsi in giudizio davanti alla Corte - Esclusione.

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Locazioni in corso e con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto impugnato - Proroga di diritto biennale, in caso di mancato accordo sul canone - Diritto di recesso del locatore, per necessità dell'immobile da adibire ad abitazione propria o dei familiari - Omessa previsione - Assunta lesione del principio di eguaglianza e dei diritti di difesa e di proprietà - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, comma 2-bis; Costituzione, artt. 3, 24 e 42).

N. 227 — Ordinanza 26 maggio 1994 » 725

Imposte e tasse in genere - Imposte sui redditi - Notifica dell'avviso di accertamento - Termine dei decadenza - Diversità del termine (di sei anni) in caso di presentazione del modello 101, rispetto a quello (di cinque anni) in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi - Mancata equiparazione delle due ipotesi - Assunta violazione del principio di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione, proposta in via meramente ipotetica. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 24 e 53).

Giudice *a quo* - Compiti - Individuazione dell'oggetto della questione - Necessità di scelta interpretativa idonea a porre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo.

N. 228 — Ordinanza 26 maggio 1994 » 729

Processo civile - Controversie innanzi al pretore e al conciliatore - Amministrazioni dello Stato - Possibilità di essere rappresentate da propri funzionari, intesa l'Avvocatura dello Stato - Asserita violazione del diritto di difesa, con indiscriminata ammissione ad esercitare lo *ius postulandi* senza previo esame di Stato - Manifesta infondatezza della questione. (R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611, art. 3; Costituzione, artt. 3, 24, e 33, comma quinto).

Eguaglianza (principio di) - Trattamento differenziato applicato alla stessa categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo - Compatibilità con il principio di eguaglianza. (*Costituzione, art. 3*).

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti di fine rapporto - Impiegato degli enti locali - Indennità premio di servizio - Calcolo - Computabilità parziale degli aumenti dell'indennità integrativa speciale nel periodo compreso tra il febbraio 1977 e il maggio 1982 - Asserito contrasto con il principio della proporzionalità della retribuzione e della sua funzione previdenziale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3; Costituzione, artt. 36 e 38*).

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti di fine rapporto - Impiegato degli enti locali - Indennità premio di servizio - Calcolo - Computabilità parziale degli aumenti dell'indennità integrativa speciale - Assunto contrasto interpretativo tra decisioni della Corte costituzionale e della Corte di cassazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3; Costituzione, artt. 36 e 38*).

N. 238 — Ordinanza 6 giugno 1994 Pag. 797

Circolazione stradale - Infrazioni - Sorpasso irregolare - Intervenuta depenalizzazione, a seguito del nuovo codice della strada (del 1992) - Norma transitoria - Applicabilità ultrattiva delle sanzioni penali e delle procedure di accertamento previgenti, per violazioni anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice - Lamentata disparità di trattamento tra autori di un identico tipo di illecito, in deroga al principio di cui all'art. 2, comma secondo, del cod. pen. - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 106; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 148, commi decimo e sedicesimo, e 237, comma secondo, combinato disposto; Costituzione, art. 3*).

Circolazione stradale - Infrazioni - Sorpasso irregolare - Intervenuta depenalizzazione, a seguito del nuovo codice della strada (del 1992) - Norma transitoria - Applicabilità ultrattiva delle sanzioni penali e delle procedure di accertamento previgenti, per violazioni anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice - Lamentata disparità di trattamento tra autori di un identico tipo di illecito, in deroga al principio di cui all'art. 2, comma secondo, del cod. pen. - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 106; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 148, commi decimo e sedicesimo, e 237, comma secondo, combinato disposto; Costituzione, art. 3*).

Prestazioni personali e patrimoniali - Prestazioni patrimoniali imposte per legge - Criteri di individuazione - Elementi determinanti e secondari - Applicazione al caso di specie - Necessità del rispetto della garanzia della riserva di legge. (*Costituzione, art. 23*).

Prestazioni personali e patrimoniali - Riserva di legge in materia - Carattere relativo - Implicazioni, con riferimento al caso di specie. (*Costituzione, art. 23*).

Demanio e patrimonio dello Stato - Beni immobili - Utilizzazione (nella specie, per l'estrazione di materiale limo-sabbioso dal greto dei fiumi) - Canoni, proventi, diritti erariali ed indennità comunque dovuti - Rideterminazione con regolamento ministeriale - Assunto contrasto con il principio della riserva di legge in tema di prestazioni imposte - Non fondatezza della questione. (*D.L. 27 aprile 1990, n. 90 - convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, art. 12, comma quinto; Costituzione, art. 23*).

Capacità contributiva - Principio costituzionale - Riferibilità alle sole prestazioni di natura tributaria. (*Costituzione, art. 23*).

Demanio e patrimonio dello Stato - Beni immobili - Utilizzazione (nella specie, per l'estrazione di materiale limo-sabbioso dal greto dei fiumi) - Canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti - Rideterminazione con regolamento ministeriale - Efficacia retroattiva (a decorrere dal 1990) - Assunto contrasto con il principio di capacità contributiva e con il divieto di prestazioni retroattive - Non fondatezza della questione. (*D.L. 27 aprile 1990, n. 90 - convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, art. 12, comma quinto; Costituzione, art. 53*).

N. 237 — Sentenza 6 giugno 1994 Pag. 789

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti di fine rapporto - Impiegato degli enti locali - Dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Indennità premio di servizio - Calcolo - Computo parziale degli aumenti dell'indennità integrativa speciale corrisposti nel periodo compreso tra il febbraio 1977 ed il maggio 1982 - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti privati e pubblici e, *ratione temporis*, tra lavoratori che cessano dal servizio in tempi diversi - Non fondatezza della questione. (*Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3; Costituzione, art. 3*).

Impiego pubblico - Concorsi per l'accesso agli uffici pubblici - Requisiti concorsuali - Necessaria congruità della relativa disciplina - Anzianità di servizio del personale già in ruolo nella qualifica inferiore - Non irragionevolezza - Valorizzazione dell'esperienza acquisita dai dipendenti - Plausibilità. (*Costituzione, art. 97*).

Impiego pubblico - Concorsi per l'accesso agli uffici regionali - Riserva di posti in favore del personale già in ruolo - Percentuale - Fissazione in misura non corrispondente a quella stabilita dalle leggi statali - Non manifesta irragionevolezza. (*Costituzione, artt. 3 e 117*).

N. 235 — Sentenza 6 giugno 1994 Pag. 773

Regione Siciliana - Interventi straordinari per l'occupazione produttiva - Disegno di legge in materia approvato dall'Assemblea regionale - Impugnazione da parte del Commissario dello Stato con ricorso alla Corte costituzionale - Successiva promulgazione parziale della legge, con espunzione delle disposizioni impugnate - Cessazione della materia del contendere. (*Disegno di legge Regione Siciliana approvato il 13-14 agosto 1993, artt. 18, commi secondo, ultimo periodo, e terzo; 36, commi secondo e terzo; 58, comma terzo; 69; 80; 111, comma primo, lett. b; Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17, lett. b; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47, comma quarto; d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, artt. 12 e 18; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 6 e 18*).

N. 236 — Sentenza 6 giugno 1994 » 779

Giudice *a quo* - Tribunale superiore delle acque pubbliche - Competenza in tema di diritti soggettivi - Difetto di giurisdizione, eccepito dall'Avvocatura dello Stato - Evidenza del difetto - Insussistenza - Motivazione ampia del giudice *a quo* sulla propria giurisdizione - Reiezione dell'eccezione.

Rilevanza della questione - Sussistenza - Sindacato da parte della Corte costituzionale - Limiti - Insindacabilità dell'*iter* logico seguito dal giudice per la decisione sul merito - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Rilevanza della questione - Motivazione - Sufficienza nel caso di specie - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Ricorso dello Stato alla Corte costituzionale avverso legge regionale - Motivazione - Sufficienza dei motivi, ancorché formulati sinteticamente - Ammissibilità del ricorso.

Minoranze linguistiche - Appartenenti alla minoranza ladina residente nella Provincia di Trento - Tutela statutaria e della normativa di attuazione dello Statuto speciale - Limiti. (*Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, art. 102; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405, art. 14; d.lgs. 16 dicembre 1993, n. 592*).

Minoranze linguistiche - Tutela costituzionale - Estensione e limiti - Contemperamento con altri valori meritevoli di tutela - Necessità di apposita fonte costituzionale di disciplina. (*Costituzione, art. 6; legge cost. 23 novembre 1993, n. 2*).

Regione Trentino-Alto Adige - Minoranze linguistiche - Appartenenti alla minoranza ladina residente nella Provincia di Bolzano - Rappresentanza obbligatoria nel Consiglio provinciale di Bolzano - Deroga al principio fondamentale dell'eguaglianza del voto - Introduzione con legge costituzionale - Possibilità di ulteriore deroga, con legge regionale - Esclusione. (*Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 62 e 102; Costituzione, artt. 3 e 48*).

Regione Trentino-Alto Adige - Elezione del Consiglio regionale e provinciale - Rappresentanza delle popolazioni ladine della Provincia di Trento nel Consiglio regionale e provinciale - Illegittimità costituzionale. (*Delibera leg.va Regione Trentino-Alto Adige, riapprovata il 24 settembre 1993; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 62 e 102*).

N. 234 — Sentenza 6 giugno 1994 Pag. 765

Regione Lombardia - Personale regionale - Concorsi pubblici - Riserva di posti (pari al 50 per cento) in favore del personale di ruolo della qualifica inferiore - Esonero per i dipendenti regionali dal possesso del titolo di studio richiesto ai concorrenti «esterni» e dell'anzianità di servizio per coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto - Lamentata irragionevolezza della previsione, con lesione dei principi di buon andamento dell'amministrazione e di eguaglianza, nonché dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia 29 novembre 1984, n. 60, art. 11, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 97 e 117*).

Impiego pubblico - Concorsi per l'accesso agli uffici pubblici - Criteri di ammissione ai concorsi - Discrezionalità legislativa - Limite del rispetto dei canoni di ragionevolezza e del buon andamento dell'amministrazione. (*Costituzione, art. 97*).

N. 232 — Sentenza 6 giugno 1994 Pag. 747

Costituzione in giudizio - Inosservanza del termine per il deposito - Inammissibilità della costituzione di parte (nella specie, della Impresa generale affissioni e pubblicità S.p.a.). (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3*).

Riscossione delle imposte - Accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - Revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso, convenute contrattualmente - Competenza demandata alla Commissione arbitrale di cui all'art. 1 del r.d.l. 25 gennaio 1931, n. 36 - Illegittimità costituzionale in parte qua. (*D.L. 31 agosto 1987, n. 359 - convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 400, art. 18, comma quinto. Costituzione, artt. 102, comma primo, e 24*).

Arbitrato - Ipotesi di arbitrato obbligatorio imposto per legge e non rimesso all'accordo tra le parti - Incompatibilità con il principio della statualità della giurisdizione e con il diritto di difesa.

Imposte in genere - Controversie in materia di imposta di consumo tra Comuni e appaltatori - Competenza demandata ad apposita commissione arbitrale - Asserita carenza di garanzie di indipendenza e imparzialità, in violazione del principio del giudice naturale, della riserva di giurisdizione, del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali e del diritto alla difesa - Questione proposta in via secondaria - Sopravvenuta incostituzionalità della questione principale - Difetto di autonoma rilevanza. (*R.D.L. 25 gennaio 1931, n. 36 - convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, art. 1; Costituzione, artt. 25, 102, commi primo e secondo e 24*).

N. 233 — Sentenza 6 giugno 1994 » 753

Ricorso dello Stato alla Corte costituzionale avverso legge regionale - Autorizzazione al ricorso - Delibera del Consiglio dei ministri - Caratteri e contenuto necessari - Sussistenza nella fattispecie all'esame. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 31; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, lett. d*).

Ricorso dello Stato alla Corte costituzionale avverso legge regionale - Motivazione - Corrispondenza sostanziale tra i motivi del provvedimento di rinvio al Consiglio regionale ed i motivi del ricorso alla Corte costituzionale - Osservanza nel caso di specie.

- N. 229 — Ordinanza 26 maggio 1994 Pag. 733

Processo penale - Misure cautelari reali - Impugnazione di decreto di sequestro preventivo - Tribunale del riesame - Poteri - Limitazione - Impossibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa - Asserita violazione dei diritti di difesa, di proprietà e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 324; Costituzione, artt. 24, comma secondo, 42, comma secondo, e 111, comma primo*).

- N. 230 — Ordinanza 26 maggio 1994 » 737

Contenzioso tributario - Disposizioni emanate in attuazione della delega legislativa al Governo - Differimento di operatività alla data di insediamento delle nuove Commissioni tributarie provinciali e regionali - Lamentato eccesso di delega - Manifesta infondatezza della questione. (*D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 80, comma secondo; Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo, in relazione all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413*).

- N. 231 — Sentenza 6 giugno 1994 » 741

Esecuzione forzata - Sequestri e pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato - Esecuzione presso l'organo dell'amministrazione centrale (con conseguente accentramento in capo al Pretore di Roma della competenza giurisdizionale per qualsiasi causa sorta nel territorio nazionale), anziché presso l'organo dell'amministrazione titolare del potere di disporre la spesa - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 3; Costituzione, art. 24*).

Competenza giurisdizionale civile - Deroghe ai principi generali in materia - Fondamento in apprezzabile interesse pubblico e salvaguardia del diritto di difesa - Necessità.

Esecuzione forzata - Sequestri e pignoramenti a carico dei dipendenti dello Stato - Esecuzione presso l'organo dell'amministrazione centrale, con conseguente accentramento della competenza giurisdizionale in capo al Pretore di Roma - Lesione del diritto di difesa - Sussistenza con assorbimento di altri profili denunciati (violazione dei principi di buon andamento, di eguaglianza e del giudice naturale). (*D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 3; Costituzione, artt. 3, 25, comma primo, e 97*).

- N. 131 — Ordinanza 24 marzo 1994 Pag. 57

Professioni - Agenti di affari in mediazione - Obbligo di iscrizione nei relativi ruoli - Diritto alla provvigione soltanto agli iscritti nei ruoli, anche se svolgenti l'attività in modo occasionale e discontinuo - Assunto contrasto con il diritto al lavoro, con la tutela del lavoro e con la libera iniziativa economica - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*Legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 6, in relazione all'art. 2, comma quarto; Costituzione, artt. 4, 35 e 41*).

- N. 132 — Ordinanza 24 marzo 1994 » 61

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Canone - Determinazione in base a coefficienti predeterminati dalla legge - Mancata possibilità di una diversa e libera determinazione, delle parti e/o del giudice, in caso di corrispettivo manifestamente irrisorio - Conseguente lamentata compressione del diritto di proprietà - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 12, comma primo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21; Costituzione, art. 42, comma secondo*).

- N. 133 — Ordinanza 24 marzo 1994 » 65

Organi amministrativi - Proroga - Disciplina - Designazione e nomina dei titolari degli organi amministrativi scaduti - Ricorso della Regione Calabria - Assunta lesione delle competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici, di quelle statutarie e della collocazione del Presidente del Consiglio regionale - Manifesta inammissibilità della questione, per mancata conversione dell'atto impugnato. (*D.L. 19 novembre 1993, n. 463 - non convertito, art. 4, comma secondo; Costituzione, artt. 118, 121, 122 e 123*).

Organi amministrativi - Proroga - Disciplina - Atti compiuti dagli organi scaduti - Ricorso della Regione Calabria - Assunta lesione delle competenze regionali - Manifesta inammissibilità della questione, per mancata conversione dell'atto impugnato. (*D.L. 19 novembre 1993, n. 463 - non convertito, artt. 3 e 6; Costituzione, art. 117*).

Organi amministrativi - Proroga - Disciplina - Convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti - Assunta violazione dei principi in tema di decretazione d'urgenza, con

N. 242 — Sentenza 9 giugno 1994 Pag. 827

Enti locali - Stato di dissesto - Speciale procedura di liquidazione - Asserita incompatibilità con la posizione istituzionale dell'ente debitore - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 2, 3, comma secondo, e 41).

Enti locali - Stato di dissesto - Speciale procedura di liquidazione - Blocco della rivalutazione monetaria e degli interessi sui debiti insoluti, dalla data di deliberazione di dissesto - Asserita mancata garanzia del soddisfacimento dei crediti e della parità di trattamento tra i creditori - Non fondatezza della questione. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 2, 3, 23, 24, 53 e 113).

Enti locali - Stato di dissesto - Speciale procedura di liquidazione - Automatica ammissione al passivo ovvero obbligo, per il commissario o la commissione, di inserire il debito nella massa passiva - Omessa previsione - Asserita irragionevolezza con lesione della tutela giurisdizionale - Inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 113).

Enti locali - Stato di dissesto - Speciale procedura di liquidazione - Indisponibilità del patrimonio in costanza della procedura - Omessa previsione - Asserita irragionevolezza, con conseguente disparità di trattamento - Inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 3 e 24).

Enti locali - Stato di dissesto - Speciale procedura di liquidazione - Perdita della capacità processuale dell'ente dissestato e interruzione dei procedimenti cognitivi pendenti - Omessa previsione - Asserita irragionevolezza con disparità di trattamento rispetto all'imprenditore privato - Non fondatezza della questione. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 3 e 24).

Enti locali - Stato di dissesto - Speciale procedura di liquidazione - Titoli esecutivi formati successivamente all'approvazione del piano di estinzione - Efficacia - Omessa regolamentazione - Asserita irragionevolezza con disparità di trattamento - Inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 3 e 24).

Questione di legittimità costituzionale - Natura ipotetica ed eventuale - Difetto di rilevanza.

Lavoro (rapporto di) - Peculiarità e caratteristiche distintive del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo - Differenziazione di trattamento normativo, anche con riguardo alla tutela della maternità - Adeguamento della normativa a favore delle lavoratrici autonome - Invito al legislatore.

Lavoro (rapporto di) - Diritti della madre e del padre lavoratori - Diritto all'astensione semestrale facoltativa, nel primo anno di vita del figlio - Carattere prioritario del diritto della madre - Esercizio, in via sussidiaria, del diritto del padre.

N. 151 — Sentenza 14 aprile 1994 Pag. 165

Titoli di credito - Mancato pagamento - Protesti - Obbligo di pubblicazione di tutti i protesti elevati nella circoscrizione - Omessa esclusione delle ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a causa non imputabile al debitore protestato (quali l'incolpevole smarrimento o la sottrazione del titolo) - Lamentato trattamento del debitore incolpevole ingiustificatamente parificato a quello del debitore colpevole - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Titoli di credito - Mancato pagamento - Protesti cambiari - Obbligo di pubblicazione di tutti i protesti elevati nella circoscrizione - *Ratio* - Contemperamento con la tutela del debitore incolpevole - Sussistenza di idonei mezzi, in base alle norme ed all'evoluzione giurisprudenziale.

N. 152 — Sentenza 14 aprile 1994 » 171

Atti con forza di legge - Decreto legislativo recante «Nuovo codice della strada» - Avviso di rettifica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, per irrilevanza della questione (dedotta dall'Avvocatura dello Stato) - Mero errore materiale nell'indicazione, da parte del giudice *a quo*, dell'oggetto della rettifica - Reiezione dell'eccezione.

Atti con forza di legge - Decreto legislativo recante «Nuovo codice della strada» - Disposizione concernente l'abrogazione di precedenti norme contro l'inquinamento atmosferico - Rettifica, con avviso, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Ritenuta modifica sostanziale del testo legislativo con atto inidoneo in quanto privo di forza di legge - Conseguente contrasto con il principio di legalità dei reati e delle pene e con la

Conflitto di attribuzione tra enti - Ricorso - Esperibilità, oltreché nel caso di *vindicatio potestatis*, anche nel caso di conflitto da menomazione, per cattivo uso di un potere di cui non si controverta la spettanza.

Agricoltura e foreste - Obbligo, per i Comuni, di porre a dimora un albero per ogni neonato residente (*ex legge n. 113 del 1992*) - Attuazione - Finanziamenti statali - Riparto con deliberazione del CIPE - Esclusione della Provincia di Trento - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'atto impugnato. (*Deliberazione del CIPE 13 luglio 1993; legge 29 gennaio 1992, n. 113, art. 4, comma primo; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma terzo*).

Regioni e Province autonome - Finanziamenti statali - Interventi diretti di spesa, nelle materie di competenza propria delle regioni o province - Divieto - *Ratio*. (*D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma terzo*).

N. 166 — Sentenza 14 aprile 1994 Pag. 265

Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo nei centri storici di Venezia e Chioggia - Sospensione, per un triennio, dell'esecuzione dei titoli di rilascio - Deroga, per le necessità abitative del locatore - Omessa estensione alle persone giuridiche, per fini residenziali dei propri dipendenti - Lamentata compressione del diritto di proprietà con espropriazione di fatto del bene locato e con irragionevole disparità di trattamento tra i locatori e tra persone fisiche e persone giuridiche - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3; Costituzione, artt. 3, 24 e 42*).

Locazione di immobili urbani - Centri storici di Venezia e Chioggia - Eccezionale e temporaneo intervento legislativo - Bilanciamento della tutela della proprietà con i valori del patrimonio artistico e degli interessi dei conduttori.

N. 167 — Ordinanza 14 aprile 1994 » 273

Amministrazione pubblica - Legittimità dell'azione amministrativa - Disposizioni urgenti in materia - Sezioni regionali della Corte dei conti, atti regionali sottoponibili al controllo della stessa Corte e controlli interni nelle amministrazioni pubbliche - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Assunto contrasto con i principi sulla decretazione d'urgenza e con quelli in tema di controlli sugli atti delle regioni e di tutela delle minoranze linguistiche - Manifesta inammissibilità

- convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 6, comma quarto; Costituzione, art. 36).

Lavoro (rapporto di) - Servizio di mensa aziendale o indennità sostitutiva - Sua natura retributiva - Esclusione - Carattere di servizio sociale, predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori.

Lavoro (rapporto di) - Servizio di mensa aziendale - Indennità sostitutiva - Misura - Adeguamento - Questione di legittimità costituzionale - Parametro - Mancata indicazione nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Eccezione di inammissibilità - Mera omissione materiale, rilevabile dalla parte motiva dell'ordinanza - Reiezione dell'eccezione.

Lavoro (rapporto di) - Servizio di mensa aziendale - Indennità sostitutiva di mensa - Rivalutazione da parte del giudice secondo il valore monetario attuale - Esclusione - Asserita violazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 6, comma terzo; Costituzione, art. 36).

Retribuzione (diritto alla) - Principi costituzionali - Proporzionalità e sufficienza - Riferibilità al trattamento complessivo e non a singole voci retributive. (Costituzione, art. 36).

Lavoro (rapporto di) - Servizio di mensa aziendale - Indennità sostitutiva di mensa - Computabilità nelle voci retributive indirette o differite - Asserita esclusione per i lavoratori che si avvalgano del servizio di mensa - Conseguente lamentata disparità di trattamento, rispetto a coloro che scelgano, invece, l'indennità sostitutiva - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 6, comma terzo; Costituzione, art. 3).

Lavoro (rapporto di) - Servizio di mensa aziendale - Indennità sostitutiva di mensa - Rivalutazione monetaria del valore convenzionale - Esclusione con disposizione retroattiva - Asserita violazione del diritto di difesa e dell'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale - Inammissibilità della questione, per profili e parametri non conferenti. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 6, comma terzo; Costituzione, artt. 24, 101, 102 e 104).

N. 165 — Sentenza 14 aprile 1994 Pag. 257

Conflitto di attribuzione - Ricorso della Provincia di Trento avverso deliberazione del CIPE - Eccezione di inammissibilità (dell'Avvocatura dello Stato), per mancata contestazione della competenza statale ad emettere l'atto impugnato - Reiezione.

cipio di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione, con riguardo ai più gravi oneri a carico dell'ente pubblico - Non fondatezza della questione. (D.L. 22 dicembre 1984, n. 901 - convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42 -, art. 1, comma quinto-bis; d.l. 29 dicembre 1987, n. 534 - convertito nella legge 28 febbraio 1988, n. 47 -, art. 14, comma secondo; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22; Costituzione, artt. 3 e 97).

Espropriazione per pubblico interesse - Principi costituzionali - Giusto indennizzo - Applicabilità non soltanto con riguardo ad atti espropriativi, ma anche alle occupazioni limitative della disponibilità e del godimento del bene. (Costituzione, art. 42, comma terzo).

Amministrazione pubblica - Buon andamento e imparzialità - Criteri di interpretazione - Congruenza e non arbitrarietà delle leggi, in relazione al fine perseguito. (Costituzione, art. 97).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni d'urgenza (ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971) - Termine massimo (quinquennale) di durata - Disposizioni di proroga - Assunta violazione del principio di eguaglianza, in relazione alla scadenza dei termini di durata delle occupazioni - Non fondatezza della questione. (D.L. 22 dicembre 1984, n. 901 - convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42 -, art. 1, comma quinto-bis; d.l. 29 dicembre 1987, n. 534 - convertito nella legge 28 febbraio 1988, n. 47 -, art. 14, comma secondo; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22; Costituzione, artt. 3 e 97).

Eguaglianza - Norme di per sé non discriminatorie né irragionevoli - Disparità di fatto che ne derivano in sede applicativa - Irrilevanza ai fini del giudizio di costituzionalità.

N. 164 — Sentenza 14 aprile 1994 Pag. 247

Lavoro (rapporto di) - Calcolo degli istituti retributivi - Servizio di mensa aziendale - Computabilità nei limiti e valori convenzionali previsti da accordi e contratti collettivi - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 6, comma quarto; Costituzione, art. 24).

Lavoro (rapporto di) - Servizio di mensa aziendale - Computabilità nelle voci retributive, nei limiti e valori convenzionali previsti da accordi e contratti collettivi - Asserita violazione del diritto ad una retribuzione sufficiente e proporzionata - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333

N. 163 — Sentenza 14 aprile 1994 Pag. 237

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni d'urgenza (ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971) - Termine quinquennale di scadenza - Disposizione di proroga - Inammissibilità della questione, per irrilevanza. (*Legge 29 luglio 1980, n. 385, art. 5; Costituzione, artt. 3, 24, 42, commi secondo e terzo*).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni d'urgenza (ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971) - Termine massimo (quinquennale) di durata - Disposizioni di proroga - Lamentata limitazione del diritto di azione del proprietario del bene occupato, sia per la determinazione dell'indennizzo sia per il risarcimento del danno - Non fondatezza della questione. (*D.L. 22 dicembre 1984, n. 901 - convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42 -, art. 1, comma quinto-bis; d.l. 29 dicembre 1987, n. 534 - convertito nella legge 28 febbraio 1988, n. 47 -, art. 14, comma secondo; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22; Costituzione, artt. 24 e 42, comma terzo*).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni d'urgenza (ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971) - Termine massimo (quinquennale) di durata - Disposizioni di proroga - Carenza dei caratteri della straordinarietà e temporaneità - Conseguente lamentata compressione della posizione giuridica del proprietario - Non fondatezza della questione. (*D.L. 22 dicembre 1984, n. 901 - convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42 -, art. 1, comma quinto-bis; d.l. 29 dicembre 1987, n. 534 - convertito nella legge 28 febbraio 1988, n. 47 -, art. 14, comma secondo; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22; Costituzione, art. 42, comma secondo*).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni d'urgenza (ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971) - Termine massimo (quinquennale) di durata - Disposizioni di proroga - Corresponsione di un indennizzo per il periodo successivo alla scadenza degli originari termini di occupazione e in relazione alla sua maggior durata - Omessa previsione - Non fondatezza della questione. (*D.L. 22 dicembre 1984, n. 901 - convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42 -, art. 1, comma quinto-bis; d.l. 29 dicembre 1987, n. 534 - convertito nella legge 28 febbraio 1988, n. 47 -, art. 14, comma secondo; legge 20 maggio 1991, n. 158, art. 22; Costituzione, art. 42, comma terzo*).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazioni d'urgenza (ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971) - Termine massimo (quinquennale) di durata - Disposizioni di proroga - Assunta irrazionalità e arbitrarietà, con violazione del prin-

INDICE SOMMARIO

N. 125 — Sentenza 24 marzo 1994	Pag. 7
---	--------

Ordinanza di rimessione - Difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.

Regione Lombardia - Sanità - Legge regionale in materia - Retta dovuta alle case di cura convenzionate - Rimborso delle degenze eccedenti, nei limiti del cinquanta per cento - Riferimento delle eccedenze al numero dei posti convenzionati «per specialità», anziché al totale dei posti per «raggruppamenti di specialità» - Denunciato contrasto con il sistema di calcolo desumibile dalla legislazione statale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia 6 febbraio 1990, n. 7, art. 20; Costituzione, art. 117*).

N. 126 — Sentenza 24 marzo 1994	» 17
---	------

Conflitto di attribuzione tra enti - Ricorso provinciale - Mancata contestazione della competenza statale all'adozione degli atti oggetto di impugnativa - Eccezione di inammissibilità dei ricorsi (dedotta dall'Avvocatura dello Stato) - Reiezione.

Conflitto di attribuzione tra enti - Conflitto da menomazione, per esercizio illegittimo di poteri altrui - Ricorso - Ammissibilità.

Edilizia e urbanistica - Edilizia sanitaria - Accesso ai finanziamenti (previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988) per operazioni di mutuo - Decreto ministeriale di disciplina - Ricorso per conflitto di attribuzione delle Province autono-

N. 160 — Ordinanza 14 aprile 1994 Pag. 227

Processo penale - Giudizio abbreviato, ammesso all'udienza preliminare - Svolgimento senza garanzie di pubblicità - Asserito contrasto con le regole, in tema di pubblicità del processo, dettate dalle convenzioni internazionali e con il principio della delega legislativa concernente l'adeguamento delle norme in materia alle convenzioni ratificate - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 441, comma primo, 420, comma primo, e 127, comma sesto; Costituzione, art. 76 - in relazione all'art. 2, comma primo, prima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 -; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 - , art. 6).*

Processo penale - Giudizio abbreviato - Garanzia della pubblicità - Interessi diversi coinvolti - Bilanciamento, nell'ambito della discrezionalità legislativa.

N. 161 — Ordinanza 14 aprile 1994 » 231

Sentenza n. 337 del 1993 - Errore materiale occorso nella motivazione - Correzione - Necessità. (*Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21).*

N. 162 — Sentenza 14 aprile 1994 » 233

Pensioni di guerra - Trattamento di reversibilità - Spettanza alla vedova del militare o civile mutilato o invalido di guerra - Condizione - Durata del matrimonio non inferiore all'anno ovvero nascita di prole, ancorché postuma - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 59, comma primo; d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 51, comma primo; Costituzione, artt. 3, 29 e 31).*

Libertà matrimoniale - Attinenza ai diritti essenziali della persona - Condizionamenti indiretti, ancorché imposti dall'ordinamento - Esclusione.

Pensioni di guerra - Trattamento di reversibilità - Spettanza alla vedova - Condizione limitativa del diritto - Durata minima del matrimonio - Illegittimità già dichiarata (con precedenti sentenze) - *Ratio* - Estensione alla presente fattispecie.

della questione, per mancata conversione dell'atto impugnato. (D.L. 14 settembre 1993, n. 359 - non convertito -, artt. 1, 2, 7, 9 e 10; Costituzione, artt. 3, 77, 100, 103, 108, 116 e 125; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, comma primo).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Decreto-legge - Mancata conversione nei termini - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 168 — Sentenza 27 aprile 1994 Pag. 277

Reato punibile con l'ergastolo - Applicabilità della pena perpetua al minore imputabile - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità (dedotta dall'Avvocatura dello Stato), derivata da precedente sentenza (n. 140 del 1993) su questione ritenuta identica - Prospettazione della questione in termini diversi, con richiesta di pronuncia ad effetti più limitati - Reiezione dell'eccezione.

Reato punibile con l'ergastolo - Pena dell'ergastolo - Applicabilità al minore imputabile - Lamentato mancato adeguamento dell'ordinamento a norme pattizie del diritto internazionale vigente in materia - Genericità dell'assunto - Inidoneità a specifico esame nel giudizio di costituzionalità. (Cod. pen., artt. 17 e 22; Costituzione, art. 10, comma primo).

Diritto internazionale - Norme generalmente riconosciute - Adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico alle stesse norme - Significato. (Costituzione, art. 10, comma primo).

Reato punibile con l'ergastolo - Pena dell'ergastolo - Applicabilità a minore imputabile - Omessa esclusione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Cod. pen., artt. 17 e 22; Costituzione, artt. 31, comma secondo, e 27, comma terzo).

Reato punibile con l'ergastolo - Pena dell'ergastolo per gli infradiciottenni - Incompatibilità con il principio della protezione dell'infanzia e della gioventù, in relazione con quello della funzione rieducativa della pena - Necessaria diversificazione del trattamento punitivo del minore dalla disciplina generale.

Reato punibile con l'ergastolo - Minore imputabile - Determinazione della pena - Concorso tra la circostanza attenuante (ex art. 98 cod. pen.) ed una o più circostanze aggravanti, che comportano la pena dell'ergastolo o che accedono ad

riserva della funzione legislativa alle Camere - Inammissibilità della questione. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 231, nel testo risultante dall'avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1993; Costituzione, artt. 25, comma secondo, e 70*).

Circolazione stradale - Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo - Abrogazione *in toto* di precedenti norme della legge n. 615 del 1966, in tema di inquinamento atmosferico - Esclusione - Abrogazione parziale, in conformità ai criteri e principi direttivi della delega legislativa - Sussistente difformità tra il testo deliberato e quello comunicato dell'atto legislativo. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 231; legge 13 giugno 1991, n. 190, art. 2, comma primo, lett. c*).

Atti con forza di legge - Errori occorsi nella comunicazione o nella pubblicazione - Avviso di rettifica - Natura - Inidoneità a radicare la competenza della Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale - Rimedi contro avvisi irregolari o illegittimi - Eventuale sindacabilità, in sede di conflitto di attribuzione. (*D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217, art. 15*).

N. 153 — Sentenza 14 aprile 1994 Pag. 177

Impiego pubblico - Ex combattenti e categorie assimilate - Benefici economici - Computo delle maggiori anzianità - Divieto in sede di ricostruzione, con norme di carattere generale, del trattamento retributivo - Riassorbimento dei maggiori trattamenti in godimento - Ritenuta natura innovativa con effetto retroattivo (e non già interpretativa) della norma censurata - Conseguente ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che hanno già goduto del beneficio e quanti non l'avrebbero ancora ottenuto, in contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello della retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 36*).

Legge in genere - Principio della irretroattività - Garanzia specifica, in sede costituzionale - Esclusione - Adozione di norme retroattive - Limite della ragionevolezza. (*Costituzione, art. 25*).

N. 154 — Sentenza 14 aprile 1994 » 185

Ambiente (tutela dell') - Acque - Tutela dall'inquinamento - Scarichi pubblici e privati nelle acque - Identica disciplina per i privati e i comuni - Conseguente lamentata irragionevolezza delle norme, inidonee inoltre ad assicurare l'ordinato

la competente sezione - Limite di valore non superiore a lire 480.000 - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 55; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 158 — Ordinanza 14 aprile 1994 Pag. 217

Lavoro (rapporto di) - Prosecuzione dell'attività lavorativa, a fini previdenziali - Enti lirici autonomi - Dipendenti non artisti - Trattenimento in servizio oltre il limite massimo di età (sessant'anni), previsto dall'accordo collettivo di lavoro - Esclusione - Lamentata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri lavoratori subordinati, con lesione del diritto al lavoro e alla tutela previdenziale - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 13 luglio 1984, n. 312, art. 6, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 4, e 38, commi secondo e quarto).

N. 159 — Ordinanza 14 aprile 1994 » 221

Regione Siciliana - Miniere e cave - Coltivazione dei giacimenti minerari da cava - Disposizioni regionali in materia - Esercizio non autorizzato di attività di escavazione - Sanzione - Determinazione in misura fissa (in lire cinque milioni), con preclusione di graduazione da parte del giudice - Assunta irragionevolezza della norma, per parificazione del trattamento sanzionatorio in relazione ad illeciti di diversa entità, nonché per violazione del principio di personalità della pena - Manifesta infondatezza della questione. (Legge Regione Siciliana 9 dicembre 1980, n. 127, art. 29, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 27; legge 24 dicembre 1981, n. 689, artt. 11 e 23).

Sanzioni amministrative - Specificità e autonomia di regime rispetto alle sanzioni penali. (Costituzione, artt. 25, comma secondo, e 27, 23 e 97).

Pena - Personalità della pena - Principio costituzionale - Attenenza alle sanzioni penali - Riferibilità alle sanzioni amministrative - Esclusione. (Costituzione, art. 27).

Sanzioni amministrative - Graduazione - Sussistenza di una regola assoluta - Esclusione - Ammissibilità di sanzioni fisse o proporzionali - Discrezionalità del legislatore in materia. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 11 e 23).

difetto di rilevanza (dedotta dall'Avvocatura dello Stato) - Ritenuta applicabilità della norma censurata in una fase successiva del giudizio (per essere stata proposta dal Comune esecutato la sola istanza di sospensione dell'esecuzione e non già quella di estinzione della procedura esecutiva) - Reiezione - Ammissibilità della questione.

Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - *Iter* logico-argomentativo del giudice rimettente - Sindacabilità, in mancanza di un "diritto vivente" diversamente orientato - Esclusione.

Enti locali - Comuni - Deliberazione di dissesto - Debiti insoluti - Dichiarazione, da parte del giudice, di estinzione delle procedure esecutive pendenti, previa liquidazione dell'importo dovuto (per capitale, accessori e spese) - Ritenuta attribuzione al giudice dell'esecuzione di un'attività di cognizione, con pregiudizio per la continuazione di eventuali giudizi pendenti di opposizione o di impugnazione - Conseguente contrasto con le garanzie difensive e con il principio del giudice naturale - Non fondatezza della questione. (*D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 - art. 21, comma terzo; Costituzione, artt. 24 e 25*).

Disposizione censurata dal giudice *a quo* - Interpretazione confliggente con precetti costituzionali - Preferenza per letture alternative compatibili con gli stessi precetti - Necessità.

Giudice naturale - Principio - Osservanza - Condizioni - Assistenza nel caso di specie.

N. 150 — Sentenza 14 aprile 1994 Pag. 157

Lavoro (rapporto di) - Diritti del padre lavoratore - Astensione facoltativa dal lavoro per sei mesi, nel primo anno di vita del bambino - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza (per avere il giudice adito riconosciuto, in via cautelare, il diritto controverso) - Reiezione - Ammissibilità della questione.

Lavoro (rapporto di) - Diritti del padre lavoratore - Diritto all'astensione facoltativa semestrale, nel primo anno di vita del bambino - Riconoscimento soltanto nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice subordinata e non anche in quella in cui sia lavoratrice autonoma - Asserita disparità di trattamento tra i coniugi in ragione di sesso e tra le lavoratrici autonome rispetto a quelle subordinate, con pregiudizio del superiore interesse del bambino - Non fondatezza della questione. (*Legge 9 dicembre 1977, n. 907 - recte: n. 903 - art. 7; Costituzione, artt. 3, 29, comma secondo, 30, 31, comma secondo, e 37*).

- Conseguente possibile ricorso all'applicazione di una misura coercitiva, ove permanga l'esigenza di prevenzione - Asserito trattamento irrazionalmente differenziato di esigenze meritevoli di pari tutela e con restrizione della libertà personale, in contrasto con il principio di adeguatezza delle misure cautelari, espresso nelle direttive della delega legislativa - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 308, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 25 e 76*).

Processo penale - Misure cautelari - Misure interdittive disposte per esigenze (extraprocessuali) di prevenzione e per esigenze probatorie (nell'ambito del processo penale) - *Ratio* della relativa disciplina - Assimilabilità delle misure del primo tipo a quelle del secondo tipo - Esclusione. (*Cod. proc. pen., art. 274, lett. a e c*).

Processo penale - Misure cautelari - Misure interdittive - Sospensione dell'esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Termine di efficacia - Eventuale modifica - Coinvolgimento di scelte discrezionali riservate al legislatore.

N. 148 — Sentenza 14 aprile 1994 Pag. 143

Edilizia e urbanistica - Reato di lottizzazione abusiva negoziale - Rilascio di successiva autorizzazione, per constatata conformità della lottizzazione agli strumenti urbanistici - Estinzione del reato - Omessa previsione, a differenza di quanto previsto per il reato di esecuzione di opere senza concessione - Asserito trattamento irrazionalmente differenziato di condotte analoghe, integranti una medesima fattispecie di reato - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c - recte: art. 20, comma primo, lett. c - e 22, ultimo comma; Costituzione, art. 3*).

Edilizia e urbanistica - Reati in materia - Lottizzazione abusiva negoziale ed esecuzione di opere realizzate in difformità o in assenza di concessione - Non comparabilità - Diversa incidenza delle due condotte sulla programmazione edificatoria del territorio - Trattamento differenziato, anche per quanto attiene alle cause di estinzione del reato - Giustificazione.

N. 149 — Sentenza 14 aprile 1994 » 149

Enti locali - Deliberazione di dissesto - Debiti insoluti - Dichiarazione giudiziale di estinzione della procedura esecutiva, previa liquidazione dell'importo dovuto - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, per

legge n. 384 del 1992 - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza, il diritto di difesa e azione e con il diritto alla prestazione previdenziale - Manifesta infondatezza della questione. (DL. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 4, commi primo e terzo; Costituzione, artt. 3, 24, 38 e 113).

N. 144 — Ordinanza 25 marzo 1994 Pag. 121

Reato - Prescrizione - Emissione del decreto penale di condanna - Omessa previsione quale atto che interrompe il corso della prescrizione del reato - Assunta disparità di trattamento, rispetto all'ipotesi meno grave del rinvio a giudizio dell'imputato (per l'effetto interruttivo della *translatio iudicii*), con limitazione all'esercizio dei poteri del giudice - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di competenza della Corte costituzionale. (Cod. pen., art. 160, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 112).

Reati e pene - Principio di legalità - Pronuncia additiva della Corte costituzionale in materia penale - Esclusione.

N. 145 — Ordinanza 25 marzo 1994 » 125

Ordinanza n. 44 del 1994 - Errori materiali contenuti nella motivazione e nel dispositivo - Correzione - Necessità.

N. 146 — Sentenza 14 aprile 1994 » 127

Forze armate - Ufficiali - Parziale omogeneizzazione retributiva con gli appartenenti alle Forze di polizia - Esclusione per i colonnelli, non provenienti dall'accademia, ma da carriere e ruoli diversi, con anzianità di servizio militare, comunque prestato, di ventinove anni - Asserita disparità di trattamento a loro danno, con lesione del canone della ragionevolezza e del principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione - Non fondatezza della questione. (DL. 16 settembre 1987, n. 379 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468 - art. 1, comma ottavo; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 147 — Sentenza 14 aprile 1994 » 135

Processo penale - Misure cautelari - Misure interdittive - Termine bimestrale di efficacia - Rinnovazione delle misure soltanto per le esigenze probatorie e non anche per quelle di prevenzione (di cui all'art. 274, lett. c del cod. proc. pen.)

l'ipotesi di (acclarata) impossibilità economica del contribuente - Trattamento ingiustificatamente deteriore, rispetto alla più favorevole ipotesi di mancato pagamento di imposta mediante iscrizione a ruolo - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 92, in relazione all'art. 97, comma quinto; Costituzione, art. 3*).

Imposte e tasse in genere - Principio generale - Irrilevanza delle condizioni economiche del contribuente - Deroga (con riguardo al pagamento di imposta mediante iscrizione a ruolo) - Utilizzazione, quale *tertium comparationis*, nel giudizio di legittimità costituzionale - Esclusione.

N. 141 — Ordinanza 25 marzo 1994 Pag. 107

Locazione di immobili urbani - Somme corrisposte dal conduttore in violazione dei divieti e limiti di legge - Esercizio dell'azione di ripetizione - Termine di decadenza (di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile) - Mancata previsione anche per l'esercizio dell'azione del locatore per la ripetizione di somme non percepite e legalmente spettantigli - Trattamento asseritamente ingiustificato della posizione del conduttore e del locatore - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 79, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Locazione di immobili urbani - Azione di ripetizione di somme corrisposte dal conduttore, in violazione dei divieti e limiti di legge e azione del locatore per la ripetizione di somme spettantigli - Diversità di *ratio* e di esigenze connesse all'una e all'altra - Non comparabilità, ai fini del conseguimento di un medesimo trattamento.

N. 142 — Ordinanza 25 marzo 1994 » 111

Ordinamento penitenziario - Permessi di colloquio - Provvedimenti di diniego dell'autorità procedente - Obbligo di motivazione e possibilità di reclamo - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione, per incertezza sul *petitum* perseguito. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, comma ottavo; Costituzione, artt. 2, 3, 15 e 29*).

N. 143 — Ordinanza 25 marzo 1994 » 115

Previdenza e assistenza sociale - Ratei di pensione - Controversie - Termini di decadenza dall'azione giudiziaria - Inapplicabilità del nuovo regime decadenziale ai procedimenti instaurati anteriormente alla entrata in vigore del decreto-

HERMEROTECA

Sala

Estante

Volume

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXI

1994

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

Enti locali - Deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti - Controllo preventivo di legittimità - Potere di richiesta - Spettanza allo Stato, e per esso al Commissario del Governo nella Provincia di Bolzano - Reiezione del ricorso per conflitto della Provincia autonoma di Bolzano. (*Nota del Commissario del Governo 14 aprile 1993; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 16, 54, n. 5, e 87; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4, comma primo*).

N. 192 — Sentenza 11 maggio 1994 Pag. 481

Regione Puglia - Inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale dei servizi psichiatrici - Ritenuta applicabilità anche al personale convenzionato o incaricato (di cui all'art. 3 della legge n. 207 del 1985) - Conseguente lamentata difformità dalle prescrizioni della legge statale in tema di anzianità di servizio - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993, articolo unico, commi primo e secondo; Costituzione, art. 117, ultimo comma*).

Regioni in genere - Status giuridico del personale delle unità sanitarie locali - Potestà normativa in materia - Natura attuativa della legislazione statale di riferimento - Inderogabilità. (*Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 47, comma quarto; legge 20 maggio 1985, n. 207*).

Regione Puglia - Inquadramento nei ruoli regionali di figure professionali (ausiliario socio-sanitario e ausiliario socio-sanitario specializzato), soppresse nell'ordinamento statale (ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384) - Lamentata esorbitanza dai limiti alle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Puglia riapprovata il 21 dicembre 1993, articolo unico, comma quarto; Costituzione, art. 117, ultimo comma*).

N. 193 — Sentenza 11 maggio 1994 » 489

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di assistenza e accompagnamento per gli invalidi civili - Determinazione della relativa misura, ovvero adeguamento al più favorevole trattamento riconosciuto agli invalidi di guerra - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1; legge 21 novembre 1988, n. 506, recte: 508; Costituzione, art. 3, comma primo*).

N. 203 — Ordinanza 12 maggio 1994 Pag. 547

Processo penale - Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale, che abbia restituito gli atti al pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione - Sua incompatibilità a partecipare alla successiva udienza preliminare - Omessa previsione - Ritenuta violazione del principio di indipendenza del giudice, e assunto contrasto con i principi e criteri direttivi della legge delega - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 34; *Costituzione*, artt. 76, 77, 25 e 101).

N. 204 — Ordinanza 12 maggio 1994 » 551

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato - Consenso del pubblico ministero, nonostante l'imputazione preclusiva del rito (reato punibile con ergastolo) - Limite alla sindacabilità, da parte del giudice, di detta imputazione - Conseguente lamentata lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 442, comma secondo; *Costituzione*, artt. 3, 24 e 25).

Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta dell'imputato - Imputazione (nella specie, di omicidio aggravato punibile con ergastolo) - Ipotesi che l'imputazione risulti corretta - Impossibilità per l'imputato di ottenere la riduzione di pena in sede dibattimentale, nonostante il riconoscimento di circostanze attenuanti - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato di analogo reato non aggravato né attenuato, che può, invece, giovare del rito abbreviato - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 442, comma secondo; *Costituzione*, artt. 3, 24 e 25).

N. 205 — Ordinanza 12 maggio 1994 » 557

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Impossibilità di invocare a propria scusante l'ignoranza delle norme costitutive dei doveri militari (nella specie, della norma che prescrive il dovere di presentazione con la pubblicazione del manifesto di chiamata alle armi) - Asserita violazione del principio di personalità della responsabilità penale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. pen. mil. pace*, art. 39; *Costituzione*, artt. 3 e 27).

del giudice, delle procedure esecutive pendenti, in luogo di quella di mera improseguibilità delle stesse - Asserita lesione del diritto di azione e del principio di ragionevolezza - Non fondatezza, nella parte indicata in motivazione, della questione. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 3 e 24).

Enti locali - Enti (Comuni) dissestati - Risanamento - Deliberazione di dissesto - Declaratoria di estinzione, da parte del giudice, delle procedure esecutive pendenti - Possibilità di reclamo (ex art. 630 cod. proc. civ.), o di altro mezzo di tutela, avverso il provvedimento del giudice - Omessa previsione - Inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 3 e 24).

Enti locali - Enti (Comuni) dissestati - Risanamento - Deliberazione di dissesto - Declaratoria di estinzione, da parte del giudice, delle procedure esecutive pendenti - Inserimento del credito nella massa passiva - Strumento di tutela del creditore procedente - Esclusione - Inammissibilità della questione, per difetto di pregiudizialità. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 3 e 24).

Enti locali - Enti (Comuni) dissestati - Risanamento - Deliberazione di dissesto - Declaratoria di estinzione, da parte del giudice, delle procedure esecutive pendenti - Beni già pignorati - Confluenza nella massa passiva - Omessa previsione - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 156 — Ordinanza 14 aprile 1994 Pag. 209

Processo penale - Decreto che dispone il giudizio - Fatto in esso descritto - Diversità, rispetto alla descrizione accertata dal giudice per le indagini preliminari - Trasmissione degli atti al pubblico ministero, per l'emissione di altro decreto di citazione a giudizio - Omessa previsione - Conseguente preclusione, per l'imputato, di reiterare la richiesta di giudizio abbreviato - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (Cod. proc. pen., art. 562, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 24 e 25).

N. 157 — Ordinanza 14 aprile 1994 » 213

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità - Danno erariale - Risarcimento - Determinazione da parte del presidente del-

Eguaglianza - Principio - Discriminazioni in base al sesso - Divieto - Operatività nell'accesso all'impiego pubblico - Bilanciamento con la tutela della maternità e della funzione familiare della donna. (*Costituzione, artt. 3, 37, 51 e 97*).

Guardia di finanza - Banda musicale del Corpo - Concorso e nomina a maestro vice direttore - Requisito del sesso maschile (previsto per la nomina ad ufficiale in servizio permanente) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79, art. 12, comma primo, lett. c; Costituzione, artt. 3 e 51*).

Guardia di finanza - Banda musicale del Corpo - Peculiarità di funzioni, distinte dalle altre attività di istituto - Esclusione delle donne dai concorsi per l'accesso alla qualifica di maestro vice direttore - Ingiustificata discriminazione in base al sesso - Assorbimento degli altri profili prospettati. (*Costituzione, artt. 3, 51 e 52*).

N. 189 — Sentenza 11 maggio 1994 Pag. 459

Esecuzione mobiliare - Pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario - Ricerca delle cose da pignorare anche in luoghi appartenenti a terzi, in cui il debitore non abbia residenza anagrafica ma solo temporanea dimora - Assunta violazione della libertà domiciliare del terzo estraneo al titolo esecutivo - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 513, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 13 e 14*).

Esecuzione mobiliare - Pignoramento presso il debitore - Casa del debitore - Interpretazione consolidata - Necessario rapporto di abitudine e di tendenziale stabilità tra il debitore ed il luogo in cui sono ubicate le cose da pignorare - Insufficienza di un rapporto meramente precario o di temporanea dimora.

N. 190 — Sentenza 11 maggio 1994 » 463

Misure di prevenzione - Applicazione a soggetti sospettati di appartenere ad associazioni mafiose - Effetti - Procedimento di confisca dei loro beni - Terzi creditori chirografari o privilegiati del prevenuto - Possibilità di ottenere tutela giuridica soddisfattoria delle loro pretese, per titoli anteriori al procedimento di prevenzione, ovvero limitazione degli effetti della confisca e della devoluzione allo Stato non oltre l'ambito personale e patrimoniale dell'indiziato mafioso - Omessa previsione - Assunto contrasto con il principio di personalità

della responsabilità penale, con la garanzia relativa all'applicazione di misure di sicurezza e con la tutela giurisdizionale dei diritti - Inammissibilità della questione. (*Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2-ter, comma quinto - come modificato e integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646 - e comma terzo; d.l. 14 giugno 1989, n. 230 - convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 282 -, art. 4; Costituzione, artt. 27, comma primo, 25, comma terzo, e 24, comma primo*).

Misure di prevenzione - Applicazione a soggetti sospettati di appartenere ad associazioni mafiose - Procedimento di confisca dei loro beni - Tutela giuridica dei creditori chirografari o privilegiati del prevenuto - Possibilità attraverso una pluralità di interventi normativi - Competenza del legislatore - Inammissibilità dell'intervento additivo richiesto alla Corte.

N. 191 — Sentenza 11 maggio 1994 Pag. 471

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano - Atto oggetto del conflitto - Istruzioni della ricorrente Provincia per la sua applicazione - Riserva dell'Avvocatura dello Stato circa una possibile acquiescenza della Provincia, manifestata con dette istruzioni - Carenza di fondamento.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Applicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Esclusione.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso della Provincia di Bolzano - Eccezione di inammissibilità (dell'Avvocatura dello Stato) - Asserita indebita introduzione di un giudizio di legittimità costituzionale, sotto la veste del ricorso per conflitto - Insussistenza - Reiezione dell'eccezione.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia autonoma di Bolzano - Ricorso della Provincia di Bolzano - Eccezione di inammissibilità (dell'Avvocatura dello Stato) - Attribuzione alla ricorrente di un'azione a tutela di competenze non proprie ma della Regione Trentino-Alto Adige - Eccezione priva di fondamento - Reiezione.

Enti locali - Deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, appalti e contratti - Controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 - Potere di richiesta, attribuito al prefetto e, nell'ambito della Provincia di Bolzano, al Commissario del Governo - Finalità di sicurezza pubblica e di prevenzione, nel contesto della legislazione antimafia - Competenza dello Stato. (*D.L. 13 maggio 1991, n. 152 - convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 -, art. 15*).

esplicarsi dell'operato della pubblica amministrazione - Inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Legge 10 maggio 1976, n. 319, artt. 1, lett. a, 8, comma secondo, e 21, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 155 — Sentenza 14 aprile 1994 Pag. 191

Giudizio di legittimità costituzionale - Soggetto non rivestente la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Intervento in giudizio fuori termine - Inammissibilità.

Enti locali - Enti (Comuni) dissestati - Risanamento - Deliberazione di dissesto - Debiti insoluti - Declaratoria di estinzione, da parte del giudice, delle procedure esecutive pendenti, previa liquidazione dell'importo dovuto (per capitale, accessori e spese) - Incompatibilità della speciale procedura concorsuale di liquidazione con la natura pubblica dell'ente che vi è assoggettato - Conseguente lesione dei diritti fondamentali, del principio di eguaglianza sostanziale e del diritto di iniziativa economica - Non fondatezza, nelle parti indicate in motivazione, della questione. (*D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 2, 3, comma secondo, e 41*).

Enti locali - Enti dissestati - Risanamento - Deliberazione di dissesto - Procedura speciale concorsuale di liquidazione - Finalità - Attuazione della *par condicio creditorum*, con soddisfacimento dei crediti in termini più favorevoli, rispetto alla ordinaria procedura esecutiva individuale.

Enti locali - Enti (Comuni) dissestati - Risanamento - Deliberazione di dissesto - Declaratoria di estinzione, da parte del giudice, delle procedure esecutive pendenti, previa liquidazione dell'importo dovuto (per capitale, accessori e spese) - Lamentata atipicità della speciale procedura prevista, rispetto alle ordinarie procedure concorsuali, e sua inidoneità a garantire gli interessi dei creditori - Conseguente asserita violazione del diritto di questi ultimi alla tutela giurisdizionale - Non fondatezza, nelle parti indicate in motivazione, della questione. (*D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 - convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68 -, art. 21; Costituzione, artt. 3, 24, 28 e 113*).

Procedure concorsuali - Tipologia e natura - Possibilità di differenziazione - Natura amministrativa della procedura - Controllo giurisdizionale della legittimità di singoli atti - Sussistenza, ancorché non espressamente previsto.

Enti locali - Enti (Comuni) dissestati - Risanamento - Deliberazione di dissesto - Declaratoria di estinzione, da parte

dalla normativa attinente alle modalità di riscossione dei tributi.

Tributi riscossi nella Regione Siciliana - Spettanza alla Regione nei limiti del gettito riscosso nel suo territorio - Devoluzione allo Stato - Condizione della previa espressa destinazione legislativa dell'imposta a finalità particolari dello Stato. (*Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).*

N. 128 — Sentenza 24 marzo 1994 Pag. 37

Sanità pubblica - Riordinamento del Ministero della sanità, con decreto legislativo - Ricorso della Regione Lombardia - Attribuzione al Ministero della sanità della funzione di verifica comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni - Lamentata introduzione di forme di controllo sull'attività regionale, non previste in Costituzione, con indebita limitazione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, art. 1, comma terzo, lett. b; Costituzione, artt. 76, 117, 118 e VIII disp. trans. e fin., commi secondo e terzo).*

Sanità pubblica - Coordinamento del sistema informativo sanitario - Competenza dello Stato - Funzioni collegate - Attività di valutazione comparativa dei costi e dei risultati conseguiti dalle regioni - Necessità ai fini delle scelte di politica sanitaria - Esplicazione del principio di cooperazione tra Stato e Regioni.

Sanità pubblica - Riordinamento del Ministero della sanità, con decreto legislativo - Ricorso della Regione Lombardia - Istituzione di un'Agenzia per i servizi sanitari regionali - Compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi e di segnalazione di disfunzioni e sprechi - Lamentata introduzione di forme di controllo sull'attività regionale, non previste in Costituzione, con indebita limitazione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, art. 5; Costituzione, artt. 76, 117, 118 e VIII disp. trans. e fin., commi secondo e terzo).*

Sanità pubblica - Riordinamento della sanità, con decreto legislativo - Ricorso della Regione Lombardia - Funzioni riservate allo Stato, in particolare al Ministro della sanità - Definizione - Ritenuto eccesso rispetto alla delega legislativa, con indebita invasione della competenza regionale in materia di assistenza sanitaria - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, art. 1, comma terzo, lett. d;*

un reato punibile con la pena base dell'ergastolo - Applicazione della pena dell'ergastolo - Illegittimità costituzionale *in parte qua*, conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) - Limiti della pronuncia di accoglimento conseguenziale. (Cod. pen., art. 69, comma quarto).

Reato punibile con l'ergastolo - Minore imputabile - Determinazione della pena - Concorso di più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni - Applicabilità della pena dell'ergastolo - Illegittimità costituzionale *in parte qua*, conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) - Determinazione della pena sostitutiva (in luogo dell'ergastolo) - Potere del giudice penale. (Cod. pen., art. 73, comma secondo).

N. 169 — Sentenza 27 aprile 1994 Pag. 291

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Concessione edilizia e certificati di abitabilità, agibilità e conformità - Rilascio, secondo il modello procedimentale del silenzio-assenso - Assunto contrasto con le norme della legislazione statale e con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, artt. 2 e 3; Costituzione, artt. 3, 9 e 97; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. f; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 - convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493 -, art. 4).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Opere edilizie abusive esistenti alla data di entrata in vigore della legge impugnata - Procedure di acquisizione al patrimonio comunale - Regime applicabile - Rinvio ad altre disposizioni della stessa legge e di leggi statali e regionali, in quanto compatibili - Assunta interferenza in materia penale e di diritto privato, nonché violazione dei limiti della legislazione statale in materia - Non fondatezza della questione. (Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, artt. 4, comma primo, e 5; Costituzione, artt. 3, 5, 9 e 97; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. f; legge 28 febbraio 1985, n. 47).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale e conservazione dell'opera abusiva - Concessione del diritto di abitazione al richiedente responsabile dell'abuso ed ai componenti del suo nucleo familiare - Assunta interferenza in materia penale e di diritto privato, nonché violazione dei

Assunta lesione di competenze regionali - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 17 settembre 1993, n. 363 - non convertito -, art. 4, comma secondo; Costituzione, artt. 117, 118, 121, 122 e 123).

Organi amministrativi - Proroga - Disciplina statale - Ricorso della Regione Calabria - Competenza degli organi prorogati - Limiti - Sanzioni in caso di inosservanza - Assunta lesione di competenze regionali - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 17 settembre 1993, n. 363 - non convertito -, artt. 3 e 6; Costituzione, artt. 117 e 118).

Organi amministrativi - Proroga - Disciplina statale - Ricorso della Regione Calabria - Atti di ricostituzione di organi scaduti - Convalida - Assunta violazione dei principi in tema di decretazione d'urgenza e lesione di competenze regionali - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 17 settembre 1993, n. 363 - non convertito -, artt. 8 e 9; Costituzione, art. 77, ultimo comma, in relazione all'art. 15, comma secondo, lett. d della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizioni di decreto-legge - Mancata conversione nei termini dell'atto - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 187 — Sentenza 9 maggio 1994 Pag. 445

Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Assenza della prescritta autorizzazione regionale - Trattamento sanzionatorio - Lamentata parificazione dei soggetti che non abbiano ottenuto autorizzazione in sanatoria a coloro che l'abbiano conseguita - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1-sexies, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431; Costituzione, art. 3).

N. 188 — Sentenza 11 maggio 1994 » 449

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto e termini della questione - Disposizione impugnata - Erronea e incompleta indicazione nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Correzione, alla luce dei termini risultanti con sufficiente chiarezza dalla motivazione del provvedimento. (D.Lgs. 27 febbraio 1991, n. 79, artt. 12, comma primo, lett. c, e 46; legge 29 maggio 1967, n. 371, artt. 1, 2, 3 e 4; d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, lett. a).

mento rispetto ai dipendenti delle amministrazioni statali - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma quarto-septies, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Costituzione, art. 3, comma primo*).

Impiego pubblico - Personale dipendente delle pubbliche amministrazioni - Condanna per taluni reati - Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio - Conseguente preclusione, per l'amministrazione, di ogni valutazione in ordine all'opportunità della sospensione del dipendente, con possibili effetti pregiudizievoli per la stessa amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma quarto-septies, introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16; Costituzione, art. 97, comma primo*).

Impiego pubblico - Personale dipendente delle pubbliche amministrazioni - Condanna per taluni reati - Sospensione obbligatoria dal servizio - Collegamento con un giudizio penale - Natura cautelare e non disciplinare del provvedimento - Sua temporaneità e revocabilità - Comparazione con provvedimenti di destituzione - Esclusione.

N. 185 — Ordinanza 9 maggio 1994 Pag. 435

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado - Interdizione di pronuncia sul capo civile - Assunto contrasto con il diritto di azione in giudizio - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., art. 538; Costituzione, art. 24*).

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza emessa dopo la chiusura del dibattimento di primo grado - Interdizione di pronuncia sul capo civile - Assunto contrasto con il diritto di azione in giudizio - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 448; Costituzione, art. 24*).

Processo penale - Azione civile - Carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale - Possibili limitazioni della tutela giudiziaria del danneggiato dal reato - Razionalità.

N. 186 — Ordinanza 9 maggio 1994 » 441

Organi amministrativi - Proroga - Disciplina statale - Ricorso della Regione Calabria - Designazioni o nomine per la rinnovazione degli organi scaduti - Competenza dei presidenti degli organi collegiali, in caso di inerzia di questi ultimi -

Porti e spiagge - Riordino del sistema portuale - Normativa sopravvenuta - Nuova e diversa valutazione operata dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità - Influenza sul giudizio *a quo* - Esclusione. (*Legge 28 gennaio 1994, n. 84*).

N. 183 — Sentenza 9 maggio 1994 Pag. 419

Adozione e affidamento - Adozione di un minore da parte di un singolo adottante - Possibilità consentita senza limiti da norma internazionale pattizia - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità (dedotta dall'Avvocatura dello Stato), per irrilevanza - Adeguata motivazione, sul punto della rilevanza, dell'ordinanza di rimessione - Reiezione dell'eccezione.

Adozione e affidamento - Adozione di un minore da parte di un singolo adottante - Possibilità consentita senza limiti da norma internazionale pattizia - Immediata applicabilità nell'ordinamento interno - Assunto contrasto con i principi a garanzia della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio, e dell'educazione del minore in un ambiente familiare idoneo, in violazione del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione. (*Legge 22 maggio 1974, n. 357, art. 2, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967; Costituzione, artt. 3, 29 e 30*).

Adozione e affidamento - Norma internazionale pattizia - Interpretazione - Adozione di un minore da parte di un singolo adottante - Ammissione senza limiti - Vincolo per il legislatore nazionale - Esclusione. (*Convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 - ratificata con legge 22 maggio 1974, n. 357, art. 6*).

Adozione e affidamento - Adozione dei minori - Criterio preferenziale per l'adozione da parte di una coppia di coniugi - Desumibilità dai principi costituzionali - Adozione da parte di una persona singola - Possibilità, nell'ambito di innovazioni legislative, confacenti all'interesse del minore.

N. 184 — Sentenza 9 maggio 1994 » 427

Impiego pubblico - Personale dipendente delle pubbliche amministrazioni - Condanna per taluni reati - Sospensione cautelare obbligatoria dal servizio - Assunta violazione del principio di eguaglianza, per indebita parificazione nel trattamento ai titolari di cariche elettive e per disparità di tratta-

impedimento all'esercizio dell'azione penale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 403; *Costituzione*, artt. 3 e 112).

Processo penale - Prove assunte con incidente probatorio - Utilizzabilità nel dibattimento - Divieto - *Ratio*, in funzione della salvaguardia del contraddittorio tra il pubblico ministero e i difensori delle parti direttamente interessate - Interpretazione conforme a Costituzione - Estensione dell'utilizzabilità della prova assunta anche nei confronti di soggetti successivamente sottoposti ad indagini.

N. 182 — Sentenza 9 maggio 1994 Pag. 407

Porti e spiagge - Porto di Trieste - Opere portuali su aree demaniali dello Stato - Contribuzione alle relative spese imposta a province e comuni - Assunta violazione dell'autonomia degli enti locali, gravati di un onere contributivo in materie rientranti nella competenza statale - Non fondatezza della questione. (*R.D.* 2 aprile 1885, n. 3095, artt. 4, 7 e 8; *r.d.* 3 marzo 1934, n. 383, art. 91, lett. E), n. 5 - recte: art. 144, lett. D), n. 6 -; legge 9 luglio 1967, n. 589, art. 4, comma primo, n. 1; *Costituzione*, artt. 5 e 128).

Porti e spiagge - Opere portuali su aree demaniali dello Stato - Contribuzione alle relative spese imposta a province e comuni - Irrilevanza della natura demaniale dell'area - Ripartizione dell'onere di contribuzione in relazione all'utilità ed ai vantaggi che ne ricavano gli enti locali e loro diversità di posizione rispetto ad altre categorie di utenti - Ragionevolezza.

Porti e spiagge - Porto di Trieste - Opere portuali su aree demaniali dello Stato - Spese relative - Contribuzione imposta alle province e ai comuni - Assunta carenza di previsione legislativa di limiti nella determinazione del *quantum* del contributo, in violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali e della capacità contributiva degli enti - Non fondatezza della questione. (*R.D.* 2 aprile 1885, n. 3095, artt. 4, 7 e 8; *r.d.* 3 marzo 1934, n. 383, art. 91, lett. E), n. 5 - recte: art. 144, lett. D), n. 6 -; legge 9 luglio 1967, n. 589, art. 4, comma primo, n. 1; *Costituzione*, artt. 23 e 53).

Prestazioni personali o patrimoniali - Riserva di legge in materia - Contenuto del principio - Implicazioni e criteri per desumerne l'osservanza. (*Costituzione*, art. 23).

Circolazione stradale - Obbligo di indossare il casco di protezione per motociclisti e ciclomotoristi - Violazione - Regime sanzionatorio - Assunta irragionevolezza, rispetto sia ad altre infrazioni punite meno severamente sebbene più pericolose e sia alla intervenuta equiparazione delle stesse sanzioni (con il nuovo codice della strada) - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2 e 3; Costituzione, art. 3*).

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Riassetto normativo - Equiparazione di trattamenti sanzionatori, prima diversificati - Giudizio di disvalore del trattamento precedente - Esclusione.

Circolazione stradale - Obbligo di indossare il casco di protezione per motociclisti e ciclomotoristi - Violazione - Regime sanzionatorio - Assunta indebita imposizione di limiti al diritto di circolazione per ragioni di tutela della salute del singolo e non già di quella della collettività - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 13, comma primo, 16, comma primo, e 32*).

Circolazione stradale - Obbligo per i maggiorenni di indossare il casco di protezione nei centri urbani, per la guida di motoveicoli di cilindrata superiore a 50 c.c. - Assunta irragionevolezza per disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni che siano alla guida di veicoli di cilindrata inferiore, e per uniformità di trattamento rispetto ai minorenni - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 3, comma primo, 13, comma primo, e 16, comma primo*).

Circolazione stradale - Obbligo per i minorenni di indossare il casco di protezione nei centri urbani, per la guida di veicoli di cilindrata inferiore a 50 c.c. - Assunta disparità di trattamento rispetto ai maggiorenni - Non fondatezza della questione. (*Legge 11 gennaio 1986, n. 3, artt. 1, 2 e 3; Costituzione, art. 3*).

N. 181 — Sentenza 9 maggio 1994 Pag. 399

Processo penale - Incidente probatorio - Prova assunta con l'incidente probatorio (*ex art. 392 cod. proc. pen.*) - Ritenuta utilizzabilità in dibattimento esclusivamente nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato all'assunzione della prova e non anche nei confronti di soggetti solo successivamente indagati - Assunto contrasto con il principio di ragionevolezza, con disparità di trattamento tra imputati ed

la Regione Friuli-Venezia Giulia e nel restante territorio, con indebita interferenza della regione nella potestà punitiva penale, riservata allo Stato, in violazione dei limiti alla potestà legislativa esclusiva regionale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, artt. 78, comma primo, e 68, comma terzo, lett. f; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 116; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4*).

Edilizia e urbanistica - Normativa statale - Opere costituenti impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti - Necessità di autorizzazione - Esclusione del silenzio-assenso, in presenza di vincoli paesistici. (*D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 - convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 7*).

N. 179 — Sentenza 9 maggio 1994 Pag. 379

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testi - Astensione dalla deposizione - Prossimi congiunti dell'imputato, che si siano avvalsi della facoltà di astensione (*ex art. 199 del cod. proc. pen.*) - Contestazione o lettura delle dichiarazioni da loro rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari - Ritenuta esclusione - Asserito contrasto con la garanzia dei diritti fondamentali, con i diritti delle vittime del delitto, con i principi di eguaglianza e di legalità, e con la direttiva in materia della legge delega - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 500, comma secondo-bis, e 512; Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, 76 - in relazione all'art. 2, n. 76, ultima parte, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, 101, 111 e 112*).

Processo penale - Prossimi congiunti dell'imputato - Tutela della loro particolare posizione - Facoltà di non deporre - Ragione e limiti - Effetti della rinuncia alla predetta facoltà - Dichiarazioni dei prossimi congiunti legittimamente assunte nelle fasi antecedenti il dibattimento - Impossibilità di ripetizione - Lettura o contestazione - Possibilità. (*Cod. proc. pen., art. 512*).

N. 180 — Sentenza 9 maggio 1994 » 387

Circolazione stradale - Obbligo di indossare il casco di protezione per i motociclisti e ciclomotoristi - Violazione - Trattamento sanzionatorio - Inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 171, comma primo, lett. a e b; Costituzione, artt. 3, comma primo, 13, comma primo, 16, comma primo, e 32*).

N. 170 — Sentenza 27 aprile 1994 Pag. 315

Previdenza e assistenza sociale - Piccole imprese commerciali - Familiari coadiutori dell'esercente - Nozione limitativa, ai fini previdenziali - Esclusione degli affini entro il secondo grado - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 2, comma primo; Costituzione, artt. 3, 38, comma secondo, 31, comma primo).

Impresa familiare - Familiari partecipanti, con il proprio lavoro, all'impresa - Nozione, secondo la definizione civilistica (art. 230-bis) e l'indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale - Diritti agli stessi spettanti - Limitazione, per gli affini entro il secondo grado - Incompatibilità con il principio di eguaglianza e con la tutela dei diritti previdenziali.

N. 171 — Sentenza 27 aprile 1994 » 321

Adozione e affidamento - Adozione speciale - Minore adottando, figlio di donna che non intende essere nominata nell'atto di nascita - Dichiarazione dello stato di adottabilità - Ritenuta necessità di approfonditi accertamenti, da parte del tribunale, al fine di individuare la donna e il suo coniuge - Lamentata irrazionale disparità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi, con pregiudizio per l'interesse del minore adottando e lesione del diritto alla riservatezza della madre - Inammissibilità della questione, per errata individuazione della disposizione applicabile nel giudizio *a quo*. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 10; Costituzione, artt. 2, 3, e 31).

Adozione e affidamento - Adozione speciale - Minore adottando, figlio di donna che non intende essere nominata nell'atto di nascita - Inesistenza giuridica dei genitori - Stato di abbandono *in re ipsa* - Conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità, senza ulteriori accertamenti. (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 11).

N. 172 — Sentenza 27 aprile 1994 » 329

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Soggetti legittimati a stare in giudizio - Ricorso governativo avverso legge della Provincia di Bolzano - Domanda di intervento in giudizio della Regione Trentino-Alto Adige - Soggetto diverso dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione - Esclusione - Inammissibilità dell'intervento della regione istante.

strazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, art. 4, comma ottavo; Costituzione, artt. 3, 5, 9 e 97; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. f; legge 28 febbraio 1985, n. 47*).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Insediamenti in zone agricole - Costruzioni legittimamente realizzate nella vigenza della precedente normativa - Mutamento di destinazione d'uso - Autorizzazione comunale, compatibilmente con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali - Assunta violazione dei limiti posti dalla legislazione statale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, art. 6, commi secondo, terzo e quarto; Costituzione, artt. 3, 9 e 97; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. f; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25*).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Certificato di abitabilità - Ritenuto rilascio anche a manufatti non conformi alle vigenti prescrizioni edilizie - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, art. 8; Costituzione, artt. 3, 9 e 97; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. f; legge 28 febbraio 1985, n. 47*).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Contratti di utenza per gli immobili abusivi - Prosecuzione - Lamentata indiscriminata sanatoria, anche con riguardo a contratti stipulati anteriormente alla legge impugnata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, art. 7, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. f; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 45*).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Redazione o revisione dei piani urbanistici - Compensi spettanti ai progettisti - Determinazione con regolamento da emanarsi dal Presidente della Regione - Assunto contrasto con la legislazione statale (in materia di tariffe professionali), con violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, art. 11, sostitutivo dell'art. 25, comma settimo, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; Costituzione, artt. 3 e 97; legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 5*).

Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome - Potestà legislativa di tipo esclusivo o concorrente - Principi e norme statali costituenti limiti al suo esercizio - Obbligo di adeguamento della legislazione regionale e provinciale ai principi introdotti, entro il termine prescritto - Diretta operatività dei principi, in assenza di adeguamento - Esclusione - Deroga limitatamente ad alcune categorie di leggi statali, immediatamente applicabili nel territorio regionale e provinciale. (D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnazione governativa di legge provinciale, per mancato adeguamento ai principi e alle norme statali nei termini prescritti - Particolare regime di impugnazione - Termini - Decorrenza - Rispetto nel caso di specie - Eccezione di inammissibilità (della Provincia resistente), con deduzione contraria - Reiezione. (D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, commi secondo e terzo).

Delegazione legislativa - Esercizio della funzione delegata con più atti in tempi successivi - Termini - Decreto delegato soggetto ad eventuali correzioni, con atto posteriore della stessa natura - Carattere provvisorio - Esclusione - Sua idoneità a produrre effetti stabili nell'ordinamento. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, comma quarto).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnativa diretta di leggi regionali e provinciali - Deliberazione di ricorrere del Consiglio dei ministri - Fondamento e contenuto essenziale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnativa governativa di legge provinciale, per mancato adeguamento ai principi statali - Deliberazione di ricorrere del Consiglio dei ministri - Contenuto essenziale - Indicazione necessaria dell'oggetto della disciplina provinciale non adeguata e delle disposizioni statali innovatrici comportanti l'attività legislativa di adeguamento. (Legge Provincia di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Provincia di Bolzano - Sanità e igiene - Disciplina del servizio sanitario provinciale - Lamentato mancato adeguamento ai nuovi principi introdotti nella materia con atto legislativo dello Stato - Inammissibilità della questione, per carenza di elementi essenziali nell'atto governativo posto a base del ricorso. (Legge Provincia di Bolzano 2 gennaio 1981, n. 1; Statuto speciale Trentino-Alto Adige, art. 9, n. 10; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).

me di Trento e Bolzano - Omessa inclusione delle stesse province tra i destinatari dei finanziamenti - Lamentata lesione della loro autonomia finanziaria, nonché di proprie attribuzioni costituzionali in materia - Cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta nuova disciplina. *(Decreto del Ministro del tesoro 16 luglio 1993, emanato di concerto con il Ministro della sanità; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 10, 17 e 25; 9 e 16; 69 ss. e 79).*

Edilizia e urbanistica - Programma di edilizia sanitaria - Accesso ai finanziamenti (previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988) - Disciplina con decreto ministeriale - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia di Trento - Omessa inclusione delle province autonome tra i destinatari dei mutui con oneri di ammortamento a carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria provinciale - Spettanza allo Stato della disciplina in ordine a detta esclusione - Rigetto del ricorso. *(Decreto del Ministro del tesoro 23 settembre 1993, emanato di concerto con il Ministro della sanità).*

Edilizia e urbanistica - Programma di edilizia sanitaria - Accesso ai finanziamenti (previsti dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988) - Disciplina con decreto ministeriale - Ricorso per conflitto di attribuzione della Provincia di Trento - Ammissione della provincia ai mutui con oneri di ammortamento a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro - Disciplina - Spettanza allo Stato - Reiezione del ricorso. *(Decreto del Ministro del tesoro 23 settembre 1993).*

N. 127 — Sentenza 24 marzo 1994 Pag. 29

Tributi riscossi nella Regione Siciliana - Imposta sul patrimonio netto delle imprese (di cui al d.l. n. 394 del 1992) - Versamento da parte delle società di persone operanti nel territorio della regione - Modalità di riscossione - Disciplina con decreto ministeriale - Conflitto di attribuzione - Ricorso della Regione Siciliana - Potere di disporre l'acquisizione all'erario dell'87,40 per cento del gettito dell'imposta riscosso nella regione - Non spettanza allo Stato, in sede di disciplina delle modalità di riscossione - Annullamento *in parte qua* dell'atto impugnato. *(Decreto del Ministro delle finanze 17 dicembre 1992, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, in G.U. n. 100 del 30 aprile 1993; Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).*

Tributi riscossi nella Regione Siciliana - Ripartizione tra Stato e Regione - Disciplina relativa - Necessaria distinzione

N. 173 — Sentenza 27 aprile 1994 Pag. 343

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Delimitazione nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Ampliamento, desumibile dalla sua motivazione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 206, comma secondo; d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 - convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 -, art. 1, comma sesto*).

Giudizio *a quo* - Interesse ad agire e legittimazione delle parti - Verifica - Valutazione spettante al giudice rimettente - Insuscettibilità di riesame in sede di giudizio di legittimità costituzionale, ove sorretta da motivazione non implausibile - Reiezione dell'eccezione di inammissibilità della questione, basata sull'assunto contrario.

Giudizio *a quo* - Ordine delle censure svolte dal ricorrente nei confronti dell'atto impugnato - Sindacabilità, da parte della Corte costituzionale - Esclusione - Reiezione di eccezione di inammissibilità della questione, basata sull'assunto contrario.

Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria - Compimento di determinati atti (nella specie: transazioni) - Procedura di autorizzazione - Obbligatoria previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione o ad amministrazione straordinaria - Omessa previsione - Assunta violazione del principio di ragionevolezza, per contraddittorietà con la previsione di obbligatoria audizione del debitore per la formazione dello stato passivo - Non fondatezza della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 206, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Formazione dello stato passivo e transazione - Diversità oggettiva e soggettiva dei due atti - Interesse del debitore alla sua previa audizione, nelle due ipotesi - Differenza, apprezzabile discrezionalmente dal legislatore. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 206, comma secondo, e 209, comma primo*).

Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria - Compimento di determinati atti (nella specie: transazioni) - Procedura di autorizzazione - Obbligatoria previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione o ad amministrazione straordinaria - Omessa previsione - Assunta violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Non fondatezza della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 206, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria - Compimento di determinati atti (nella specie: transazioni) - Procedura di autorizzazione - Obbligatoria previa audizione del debitore sottoposto a liquidazione o ad amministrazione straordinaria - Omessa previsione - Assunta violazione del principio di eguaglianza (prospettata in via principale), per disparità di trattamento rispetto al fallito, la cui audizione è resa possibile dalle norme, e (prospettata in via subordinata) per omesso richiamo alla procedura fallimentare e, in particolare, alla previa audizione del fallito «in quanto possibile» - Non fondatezza della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 206, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria - Differenze strutturali e di finalità tra le due procedure - Disciplina differenziata in ordine alla previa audizione del fallito e del debitore - Giustificazione.

N. 174 — Ordinanza 27 aprile 1994 Pag. 357

Pena - Pena pecuniaria - Conversione, per insolvibilità del condannato - Applicabilità allo straniero condannato, nel presupposto della sua espulsione dal territorio dello Stato - Impossibilità di sanzione sostitutiva - Asserita disparità di trattamento, rispetto al condannato residente in Italia, con lesione del principio della funzione rieducativa della pena - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza. (*Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 27*).

Questione di legittimità costituzionale - Prospettazione in via astratta ed ipotetica - Manifesta inammissibilità.

N. 175 — Ordinanza 27 aprile 1994 » 361

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia - Crediti per prestazioni di assistenza - Condanna al pagamento delle corrispondenti somme - Interessi legali e risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare - Determinazione, da parte del giudice, analogamente a quanto previsto per i crediti relativi a prestazioni previdenziali - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. civ., art. 442; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 38, comma primo*).

N. 176 — Ordinanza 27 aprile 1994 Pag. 365

Reato in genere - Soggetti sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi di reato o a procedimento di prevenzione - Possesso, da parte degli stessi soggetti, di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta - Mancata giustificazione della legittima provenienza dei beni - Configurazione come reato proprio - Punibilità - Manifesta inammissibilità, per dichiarata illegittimità. (*D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356*, art. 12-quinquies, comma secondo; *Costituzione*, artt. 3, 24, 25, 27 e 42).

Processo penale - Misure cautelari reali - Sequestro preventivo - Procedimento di riesame davanti al tribunale - Preclusione per il giudice di ogni valutazione circa la sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza - Assunto contrasto con il diritto di difesa, con il principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e con il diritto di proprietà - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, artt. 321 e 324; *Costituzione*, artt. 24, 42, 97 e 111).

N. 177 — Ordinanza 27 aprile 1994 » 369

Lavoro e previdenza - Controversie - Competenza territoriale - Rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale - Foro speciale ed esclusivo, in luogo di un foro concorrente ed alternativo - Assunta disparità di trattamento, in relazione al diritto di azione e difesa fra lavoratori subordinati e quelli parasubordinati e fra datori di lavoro, a seconda che abbiano controversie con dipendenti o con agenti e rappresentanti - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 11 febbraio 1992, n. 128, articolo unico*; *Costituzione*, artt. 3 e 24).

Sentenza additiva - Presupposti per l'emissione, da parte della Corte costituzionale - Ricorrenza nella specie - Esclusione.

N. 178 — Sentenza 9 maggio 1994 » 373

Regione Friuli-Venezia Giulia - Edilizia e urbanistica - Edifici già esistenti in zone sottoposte a vincolo paesistico - Realizzazione di nuovi impianti tecnologici a loro servizio - Necessità di mera autorizzazione, anziché della concessione edilizia, prevista dalla normativa statale - Asserita disparità di trattamento tra chi pone in essere la medesima condotta nel-

limiti della legislazione statale in materia e dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, art. 4, comma secondo, e 5; Costituzione, artt. 3, 9 e 97; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. f; legge 28 febbraio 1985, n. 47*).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale e conservazione dell'opera abusiva - Concessione del diritto di abitazione al responsabile dell'abuso ed ai componenti del suo nucleo familiare - Condizioni - Ultimazione dell'opera abusiva entro la data (del 30 settembre 1993) successiva al 23 marzo 1992 (data della prima proposta di legge) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, art. 4, comma terzo, lett. b; Costituzione, artt. 3, 9 e 97*).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale e conservazione dell'opera abusiva - Concessione del diritto di abitazione al responsabile dell'abuso ed ai componenti del suo nucleo familiare - Condizioni - Pagamento di un corrispettivo ragguagliato agli oneri di urbanizzazione, da parte del concessionario - Adeguatezza al valore del diritto concesso - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, art. 4, comma terzo, lett. d; Costituzione, art. 97*).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale e conservazione dell'opera abusiva - Concessione del diritto di abitazione al responsabile dell'abuso ed ai componenti del suo nucleo familiare - Condizioni, modalità e obblighi per esercizio, decadenza e recesso del diritto - Fissazione demandata al Presidente della Regione - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana approvata il 14 ottobre 1993, art. 4, comma sesto; Costituzione, artt. 3, 9 e 97*).

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Norme in materia di edilizia abusiva - Acquisizione al patrimonio comunale e conservazione dell'opera abusiva - Concessione del diritto di abitazione al responsabile dell'abuso ed ai componenti del suo nucleo familiare - Presentazione delle relative domande - Effetto sospensivo sui procedimenti amministrativi in corso, di repressione dell'abusivismo - Assunta interferenza in materia penale e di diritto privato, nonché violazione dei limiti della legislazione statale in materia e dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica ammini-